



Legge di bilancio 2023 - A.C. 643-bis-A - Quadro di sintesi degli interventi

Premessa - Guida alla lettura

Il presente dossier illustra sinteticamente i più **significativi e rilevanti interventi** contenuti all'interno degli articoli della **prima sezione del disegno di legge di bilancio 2023 - A.C. 643-bis**, assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera.

In carattere di **colore blu** sono indicate le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la V Commissione.

Si ricorda che la prima sezione del disegno di legge di bilancio, a norma dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge n. 196 del 2009](#)), dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio cui si riferisce la manovra di finanza pubblica, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché gli eventuali aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF.

Nel presente dossier, i principali interventi normativi di cui alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono raggruppati in base a **settori omogenei** delle diverse **politiche pubbliche**. Tali settori corrispondono, in numerosi casi, ai **Titoli** nei quali si articola la prima sezione del disegno di legge di bilancio. In alcuni casi, invece, i raggruppamenti degli interventi all'interno di una specifica politica di settore risultano trasversali ai diversi Titoli della prima sezione del ddl di bilancio.

Per **ciascuno degli interventi** riportati, il dossier specifica l'**articolo** di riferimento della prima sezione del ddl di bilancio e riporta, lateralmente, un **titolo** volto a identificare sinteticamente il contenuto dell'intervento.

Per un'**analisi più dettagliata e approfondita** delle singole disposizioni del disegno di legge, si rinvia al dossier - Schede di lettura [Volume I \(Articoli 1-92\)](#) e [Volume II \(Articoli 93-174\)](#).

ENERGIA

Il disegno di legge di bilancio prevede numerosi interventi in materia di **energia elettrica, gas naturale e carburanti**, prevalentemente contenuti nel Titolo II dell'articolato (articoli 2-11). Si tratta di misure finalizzate a **contenere i costi dell'energia**.

In questa sede si rileva che tra le **disposizioni in materia di entrate** di cui al Titolo III, capo I dell'articolato, l'**articolo 28 istituisce un contributo di solidarietà straordinario** sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di **contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori**. Il contributo è determinato applicando un'**aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito** dai suddetti soggetti passivi **nel 2022** rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia. Il contributo è versato entro il **sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio** antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e **non è deducibile** ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

Il contributo di solidarietà è dovuto solo se almeno il **75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023** deriva dalle attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Viene modificato l'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022 relativo al regime del contributo di solidarietà dovuto **per l'anno 2022 nel senso:**

Contributo di
solidarietà
imprese
energetiche

- di prevedere che il contributo sia dovuto **solo se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta 2021** è derivato dalle attività di **produzione di energia elettrica**, di produzione di **gas metano** o di estrazione di **gas naturale**, di **rivendita di energia elettrica**, di **gas metano** e di gas naturale e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- di modificare la base imponibile di calcolo, estendendo (dal 31 marzo al 30 aprile) il periodo da prendere in considerazione per la definizione del saldo negativo;
- **di escludere dal computo dei totali delle operazioni attive e passive le operazioni** di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali intercorse **tra soggetti passivi d'imposta**;
- di escludere dal computo degli attivi le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA.

Qualora l'importo dovuto sia maggiore di quello dovuto entro il 30 novembre 2022, esso viene versato entro il 31 marzo 2023; qualora invece l'importo sia inferiore a quello dovuto entro il 30 novembre 2022 il maggior importo versato è ammesso in compensazione a decorrere dal 31 marzo 2023.

Con riferimento alle misure del Titolo II, volte al contenimento dei costi energetici, si riconoscono anche nel **primo trimestre 2023, elevandone le percentuali**, alcuni **crediti di imposta già concessi nel corso del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese**, e da ultimo estesi alle spese relative all'energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022 (**articolo 2**).

Crediti di imposta per contrastare i costi dell'energia delle imprese

Si tratta in particolare:

- del **credito d'imposta per le imprese energivore**, che viene concesso nella misura del **45%** (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di **primo trimestre 2023**;
- del **credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore**, che viene attribuito in misura pari al **35%** (in luogo del 30 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel **primo trimestre 2023**;
- del **credito d'imposta per imprese gasivore**, concesso in misura **pari al 45% per cento** (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel **primo trimestre 2023**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- del credito d'imposta per l'acquisto di **gas naturale** per imprese **non gasivore**, pari al **45%** (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel **primo trimestre 2023**, per usi diversi dal termoelettrico.

E' confermato, per il **I trimestre 2023**, l'annullamento delle aliquote relative agli **oneri generali di sistema elettrico** applicate alle **utenze domestiche** e alle utenze **non domestiche in bassa tensione** per altri usi, con potenza disponibile **fino a 16,5 kW**. Per queste finalità, un importo pari a **963 milioni** di euro per l'anno **2023** è trasferito **alla Cassa** per i servizi energetici e ambientali-CSEA entro il 28 febbraio 2023 (**articolo 3**).

Annulamento oneri generali di sistema elettrico

Peraltro, quota parte degli **oneri generali del sistema elettrico** – quella afferente allo smantellamento delle centrali **nucleari** e alle relative **misure di compensazione territoriale** – è **fiscalizzata in via strutturale, a decorrere dall'anno 2023 (articolo 6)**. Ciò significa che i predetti oneri afferenti al nucleare e alle relative misure di compensazione territoriale sono, a decorrere dall'anno 2023 non più riscossi dai fornitori in bolletta elettrica, bensì coperti a valere su specifiche risorse appostate a bilancio statale, indicate in **400 milioni** annui dall'anno 2023. Questa specifica misura si muove in coerenza con la **milestone 7 della Missione 1, Componente 2 (M1C2-7) del PNRR**, la quale si prefigge, tra l'altro, l'**eliminazione** dell'obbligo per i fornitori di riscuotere (in bolletta) **oneri "impropri"**, ossia non collegati al settore energetico. Si tratta di una prima attuazione. Entro il **30 settembre 2023** l'ARERA, infatti, formula **proposte** e relative **stime per l'estensione** della fiscalizzazione ad altre tipologie di oneri generali di sistema (impropri).

Il disegno di legge dispone, in relazione ai **consumi del primo trimestre 2023**, la **riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento** (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista, a seconda dei casi, dalla normativa vigente) sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, **di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia, nonché sulle forniture di servizi di teleriscaldamento (articoli 4 e 4-bis)**.

IVA ridotta somministrazioni gas metano

Prevede lo stanziamento di 3.543 milioni di euro per l'applicazione, nel primo trimestre 2023, di una componente negativa degli oneri generali di sistema gas per i consumi fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro e l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro; dette risorse saranno trasferite a tal fine alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1200 milioni entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento da 11143 milioni entro il 31 maggio 2023 (**articolo 4**).

Si modificano i **requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas** riconosciuti ai **clienti domestici economicamente svantaggiati**, aumentando da 12.000 a **15.000 euro** il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l'anno 2023 e a tale fine si stanziava l'importo di 115 milioni per il 2023. Inoltre, per il primo trimestre 2023, le **agevolazioni** relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai **clienti domestici economicamente svantaggiati** o in **gravi condizioni di salute** e la compensazione per la fornitura di gas naturale sono **rideterminate** dall'ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, **nel limite di 2,4 miliardi di euro** complessivamente tra elettricità e gas (**articolo 5**).

Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un **fondo** con una dotazione di **220 milioni** di euro per l'anno **2023**, da destinare al **contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali** dagli **aumenti** dei prezzi nel settore del **gas** naturale. Prevede la possibilità, con delibera dell'ARERA, di sospendere fino al 31 gennaio i procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale. Stanziava 50 milioni di euro per gli oneri derivanti dall'eventuale morosità dei clienti finali interessati (**articolo 7**).

Si autorizza per l'anno 2023 un **contributo straordinario** agli enti locali per **fronteggiare le maggiori spese** derivanti dagli aumenti dei **prezzi di gas ed energia**, e **garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali**. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo** con una dotazione di **400 milioni** di euro per l'anno **2023**, da destinare, per **350 milioni** di euro in favore dei **comuni** e per **50 milioni** di euro in favore delle **città metropolitane** e delle **province**, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas (**articolo 8**).

Una specifica disposizione è volta a dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854, il quale ha disposto l'applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica da una serie di fonti, rinnovabili e non. Quanto agli impianti da fonti rinnovabili non rientranti già nell'ambito di applicazione del meccanismo di compensazione a due vie disposto con il D.L. n. 4/2022 (articolo 15-*bis*) e agli impianti alimentati da fonti non rinnovabili individuati dal Regolamento UE, si dispone l'**applicazione di un meccanismo di compensazione a una via**, in base al quale il Gestore dei servizi energetici-GSE calcola, relativamente all'energia immessa in rete, la **differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di mercato** pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato. **Nel caso la differenza sia negativa**, il GSE procede a richiederne la **restituzione** (**articolo 9**).

E' prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro cui devono entrare in esercizio gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano per accedere agli incentivi previsti dall'articolo 7 del DM 2 marzo 2028, che prevede il riconoscimento, da parte del GSE, di una somma pari a 375 euro per ciascun certificato di immissione di consumo di biocarburanti (CIC) (**articolo 9-bis**).

Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/1854, è istituito un **servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica**, affidato da **Terna S.p.A.** su base **concorsuale**, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura ha l'obiettivo di selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023 (**articolo 10**).

L'**articolo 11** riconosce un **credito d'imposta** a favore delle imprese esercenti **attività agricola, della pesca e agromeccanica** pari al **20 per cento della spesa** sostenuta per l'**acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati** effettuato **nel primo trimestre solare dell'anno 2023**. Tale agevolazione è, altresì, **estesa** per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'**acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali**. Sono poi

Contributo solidarietà enti locali caro energia

Meccanismo di compensazione a una via per imprese settore elettrico

Credito d'imposta acquisto carburante imprese agricole e della pesca

precisate le modalità di fruizione della agevolazione in esame, con riferimento alle spese effettuate nel terzo trimestre solare dell'anno 2022

FISCO

Nel corso dell'esame parlamentare le norme fiscali, pur rimanendo ferme nell'impianto fondamentale, hanno subito numerose modifiche.

L'intero **Titolo III** del disegno di legge è dedicato alle **misure fiscali**.

Riduzione della pressione fiscale

Il **Capo I** è dedicato a eterogenei interventi di **riduzione della pressione fiscale** e, segnatamente:

Riduzione della pressione fiscale

- si innalza a **85 mila euro**, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'**imposta forfettaria** del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente (**articolo 12**);
- si introduce, a determinate condizioni e limitatamente all'anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una **tassa piatta** al 15 per cento da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti. La norma precisa altresì le conseguenze di tale nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti reddituali validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali nonché degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024 (**articolo 13**);
- sono qualificati come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le cosiddette mance) nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive, sottoponendole a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%, individuandone inoltre il regime giuridico e l'ambito applicativo (**articolo 14**);
- si dispone la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di **premi di risultato** o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato (**articolo 15**);
- si applica un'aliquota IVA ridotta al 5% ai **servizi di teleriscaldamento**, contabilizzati nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di **gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023 (art. 4-bis)**;
- si posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. **plastic tax** e della c.d. **sugar tax** istituite dalla legge di bilancio 2020 (**articolo 16**);
- si prevede che le imprese che esercitano l'attività del commercio di beni al dettaglio deducano le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa con speciali modalità, ovvero in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati di un coefficiente fissato al 6 per cento. La misura riguarda le imprese che operano prevalentemente in specifici settori del commercio al dettaglio e limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per tale attività (**articolo 16-bis**);
- sono assoggettati **all'aliquota IVA ridotta al 5%** i prodotti per la protezione **dell'igiene intima femminile**, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all'aliquota IVA al 10%), nonché alcuni prodotti per **l'infanzia (articolo 17)**;
- si assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10% la **cessione dei pellet**, in luogo dell'aliquota ordinaria al 22% (**articolo 17-bis**);
- l'**articolo 18**, rifinanziando con ulteriori **430 milioni di euro** il Fondo di garanzia per la prima casa per l'anno **2023, proroga al 31 dicembre 2023** la speciale disciplina emergenziale del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa (cd. Fondo Gasparrini), che ne consente l'accesso a un più ampio novero di soggetti rispetto alle regole ordinarie; proroga inoltre **al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa**, con particolare riferimento alla più alta **misura della garanzia** rilasciata dal medesimo Fondo e proroga **al 31 dicembre 2023** le agevolazioni in materia di **imposte indirette per l'acquisto della prima casa da parte degli under 36**;

Regime forfettario

Tassa piatta incrementale

Regime fiscale delle mance

Tassazione premi risultato

Teleriscaldamento

Plastic tax e sugar tax

Commercio al dettaglio

Iva ridotta su prodotti igienici e per l'infanzia

Iva sui pellet

Fondo per la prima casa

- si consente di detrarre dall'Irpef il 50 per cento dell'IVA versata per l'acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi ed è consentita anche con riferimento agli acquisti da OICR (**articolo 18-bis**); Iva acquisto immobili
- si estende il regime della ritenuta a titolo di **imposta sostitutiva del 5 per cento**, operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione sulle somme corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti **Svizzera** (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), anche al contribuente che riceva all'estero l'accredito delle suddette somme, senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani (**articolo 19**); Tassazione pensioni Svizzera
- si assoggettano a imposta sostitutiva con aliquota del 5% le somme corrisposte da enti di previdenza e assistenza del Principato di **Monaco**, ove siano percepite da soggetti residenti senza l'intervento di intermediari italiani (**articolo 19-bis**); Pensioni Principato di Monaco
- si estende all'anno 2023 l'esenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (**articolo 20**); Redditi agrari
- sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (**IMU**) i proprietari di **immobili occupati** che abbiano presentato regolare denuncia (**articolo 21**). Esenzione IMU immobili occupati

Disposizioni in materia di entrate: tassazione di imprese e attività finanziarie, accise, giochi e crypto-attività

Con il **Capo II**, che contiene **disposizioni in materia di entrate**, si interviene principalmente sulla **tassazione d'impresa e delle attività finanziarie**.

In particolare:

- si intende ripristinare alcuni limiti alla **deducibilità** delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati in **Stati non cooperativi a fini fiscali** (**articolo 22**); Deduzione operazioni con Stati non cooperativi a fini fiscali
- si consente ai contribuenti che, nell'ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di **affrancare o rimpatriare**, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di **utili non distribuiti** alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021 (anteriore a quello in corso al 1° gennaio 2022) (**articolo 23**); Affrancamento utili di fonte estera
- si assoggettano a imposizione in Italia le **plusvalenze** derivanti, per i soggetti non residenti, dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più del 50%, deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia. Gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa (cd. **immobili merce**), **nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa** (cd. **immobili strumentali**) sono **esclusi dalle soglie rilevanti per l'imposizione in Italia delle plusvalenze derivanti dalle relative cessioni**; analogamente sono escluse dall'applicazione delle norme sulla tassazione in Italia anche le plusvalenze realizzate da **organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni** (**articolo 24**); Plusvalenze da beni immobili
- sono introdotte **agevolazioni fiscali** temporanee per le cessioni o **assegnazioni, da parte delle società** - ivi incluse le cd. società non operative - di beni immobili e di **beni mobili registrati ai soci**: a queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie (**articolo 25, commi 1-6**); Assegnazione beni ai soci
- le disposizioni concernenti la cd. **estromissione** dei beni di imprese individuali - ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva - sono estese anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023 (**articolo 25, comma 7**); Estromissione

- si consente di assumere, ai fini del computo di **plusvalenze e minusvalenze** finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il **valore normale** di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con **aliquota al 16%**. Sono inoltre estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola - posseduti alla data del 1° gennaio 2023 - le disposizioni in materia di **rivalutazione**, già previste in passato e più volte prorogate nel tempo. **Dal 15 novembre 2023** decorre il termine per la **rateizzazione delle somme dovute per la predetta rivalutazione**; è fissata al **15 novembre 2023** la data entro la quale deve essere redatta la perizia giurata di stima. Si prevede inoltre l'applicazione di alcune **agevolazioni in materia di imposte indirette sui trasferimenti immobiliari** (imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed imposta catastale nella misura dell'1 per cento) anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Infine, si dispone che nei territori montani siano soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e che i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, siano esenti dalle imposte catastale e di bollo (**articolo 26**);
- si consente di considerare realizzati i redditi derivanti dalla **cessione o dal rimborso di quote o azioni** di organismi di investimento collettivo del risparmio (**OICR**) assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione; si introduce la facoltà di considerare corrisposti i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione) assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati. Sono precisate **le modalità dell'esercizio dell'opzione**, da effettuarsi mediante comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023; si chiarisce che l'esercizio dell'opzione si **estende a tutte le quote o azioni appartenenti a una medesima categoria omogenea**, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione. L'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente; altrimenti l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 (**articolo 27**).

Tassazione
cessioni quote
OICR

Il provvedimento interviene inoltre in materia di **accise**, riconfigurando i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella *ad valorem*, che determina **l'accisa sui tabacchi lavorati**. Viene **innalzato inoltre l'importo dell'accisa minima** gravante sul **tabacco trinciato** usato per arrotolare le sigarette, aggiornato l'importo dell'onere fiscale minimo per le sigarette mentre sono ridotte le aliquote dell'imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione e rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione. **Nel provvedimento vengono anche definiti alcuni adempimenti a cui sono tenuti i soggetti che effettuano l'immissione in consumo di prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati provenienti da uno Stato dell'UE**. La norma stabilisce, tra l'altro, che tali soggetti **sono tenuti al pagamento dell'imposta di consumo** (**articolo 29**).

Accise sui
tabacchi

Il disegno di legge poi **proroga**, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, talune **concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici** in scadenza al 31 dicembre 2022. Dispone altresì un incremento del 15 per cento, rispetto a quanto previsto dalle disposizioni applicabili, del corrispettivo *una tantum* versato dai concessionari interessati, calcolato in proporzione alla durata della proroga. Tale corrispettivo è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 15 gennaio 2023 e al 1° giugno 2023.

Giochi

Sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024:

- le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023;

- le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento in scadenza il 29 giugno 2023;
- le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024 (**articolo 30**).

Il provvedimento introduce altresì una specifica **disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività (articoli 31-35)**.

Regime fiscale
delle cripto-
attività

Più in dettaglio sono incluse in modo esplicito le **cripto-attività nell'ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche**. Viene a tal fine introdotta una nuova categoria di "redditi diversi" costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Viene precisata la disciplina relativa alle plusvalenze su criptoattività che si considerano realizzate, fino all'entrata in vigore del provvedimento in esame, secondo le norme generali di cui all'articolo 65 del TUIR (ossia a seguito di cessione). Si consente di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore della disposizione in commento. Viene modificata la disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i tre diversi regimi della "dichiarazione", quello cosiddetto del "risparmio amministrato" e quello del "risparmio gestito". Si novella la disciplina della rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. Le maggiori entrate derivanti dalla disciplina così introdotta sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del MEF (**articolo 31**).

Viene stabilito che i **componenti positivi e negativi** che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (**articolo 32**).

Si consente di determinare, per il calcolo delle **plusvalenze e minusvalenze**, il valore di acquisto delle **cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023** a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, nella misura del **14 per cento**. Anche le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'imposta sostitutiva sono destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale (**articolo 33**).

Il disegno di legge permette ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle **cripto-attività** e i redditi derivati dalle stesse, di **regolarizzare** la propria posizione presentando un'apposita dichiarazione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'**imposta sostitutiva** in misura pari al **3,5 per cento del valore delle cripto-attività** detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo. Le norme chiariscono che il contribuente, ove intenda effettuare la regolarizzazione, debba presentare un'**istanza di emersione** secondo un modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (e non una dichiarazione) (**articolo 34**).

Infine, si applica l'**imposta di bollo** ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore. Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelle dell'imposta di bollo. A decorrere dal 2023 si prevede l'**applicazione di un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato** le cui entrate sono anch'esse destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale (**articolo 35**).

Viene rafforzata l'attività di **presidio preventivo** connesso all'attribuzione e all'operatività delle **partite IVA**. In particolare, la norma riconosce all'Agenzia delle entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l'esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività. Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile. Viene eliminata la responsabilità in solido per il pagamento delle sanzioni da parte dell'intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di inizio attività a fini IVA (**articolo 36**).

Presidio partite
IVA

Sono previsti **obblighi comunicativi**, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, **a carico della piattaforma digitale** che facilita la vendita on line di determinati

Comunicazioni
piattaforme di
vendita on-line

beni, presenti nel territorio dello Stato (**articolo 37**).

Viene disciplinata la **responsabilità di cessionario o committente** nell'ipotesi di **cessione di crediti IVA inesistenti**, nei casi in cui il cessionario applichi l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta. Si prevede che il cessionario o il committente siano soggetti a responsabilità con riferimento all'imposta che non avrebbero potuto detrarre **solo quando le operazioni inesistenti imponibili** sono state determinate da un **intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole**. La sanzione amministrativa applicata in questo caso è pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta ovvero, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o il committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro (**articolo 37-bis**).

Responsabilità
cessione crediti
Iva

Misure di sostegno ai contribuenti

Il **Capo III** è intitolato **misure di sostegno in favore del contribuente**.

Sostegno ai
contribuenti

Viene introdotto uno strumentario di norme che permette ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria.

Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell'adempimento fiscale, che va dall'accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti tributarie.

E' possibile usufruire di **dilazioni** dei pagamenti dovuti e dell'**abbattimento di alcune somme** dovute al fisco a titolo di **aggio**, di interessi, ovvero a titolo di **sconto sulle sanzioni**, secondo quanto previsto da ciascuna norma del Capo III in parola.

Più in dettaglio:

- si consente di **definire** con modalità **agevolate** le **somme dovute a seguito del controllo automatizzato** (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali; degli interessi e delle somme aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso all'entrata in vigore della norma in parola, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%. **Le norme riaprono i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per IVA, già sospese da precedenti provvedimenti, nei confronti di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, in scadenza il 22 dicembre 2022.** Tali pagamenti possono essere dilazionati in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata (**articolo 38**);
- si consente di sanare **le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti**, di **natura formale**, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024 (**articolo 39**);
- si permette, in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di **regolarizzare le dichiarazioni - purché validamente presentate - relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021** e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto

Definizione
agevolata
controlli
automatizzati

Sanatoria
irregolarità
formali

Ravvedimento
speciale

- (in unica soluzione o alla prima rata), mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile (**articolo 40**);
- si introduce la possibilità di **definire con modalità agevolate** gli atti del procedimento di **accertamento** adottati dall'Agenzia delle entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023. Sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023; avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023. La medesima riduzione sanzionatoria a un diciottesimo è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento. Le norme consentono di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi. Le somme dovute possono essere anche dilazionate (**articolo 41**);
 - è disciplinata la **definizione agevolata** delle **controversie tributarie** pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia. Se vi è soccombenza dell'Agenzia delle entrate, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado. [Con riferimento agli effetti della definizione agevolata sul processo, si chiarisce che il deposito della documentazione attestante l'adesione alla procedura e della copia dei versamenti dovuti entro il 10 luglio 2023, il processo è dichiarato estinto \(con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione\) e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado \(articolo 42\)](#);
 - in alternativa alla definizione agevolata delle controversie, disciplinata dall'articolo 42, è consentito **definire** - entro il 30 giugno 2023 - con un **accordo conciliativo fuori udienza** le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate. Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori (**articolo 43**);
 - si introduce e disciplina, in alternativa alla citata definizione agevolata delle controversie, la **rinuncia agevolata**, entro il 30 giugno 2023, alle **controversie tributarie** in cui è parte l'Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (**articolo 44**);
 - si consente di **regolarizzare l'omesso o carente versamento** di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, in particolare: delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione; degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali. La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi (**articolo 45**);

Definizione agevolata atti di accertamento

Definizione agevolata delle controversie

Conciliazione agevolata

Rinuncia agevolata alle controversie

Regolarizzazione versamenti

- si dispone **l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro** (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione. La data rilevante per l'annullamento automatico è fissata al 31 marzo 2023. Viene stabilito un **regime differenziato** per i carichi affidati agli agenti della riscossione da **enti diversi** dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati); per tali carichi l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non opera per quanto dovuto a titolo di capitale e al quantum maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Viene prevista una **specifica disciplina** per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, in relazione alle quali l'annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, le quali restano integralmente dovute. Infine, si consente agli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati) di non applicare le disposizioni speciali relative all'annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e fino alla data del 31 marzo 2023 è comunque sospesa la riscossione dell'intero ammontare (**articolo 46**);
- viene prevista altresì la **definizione agevolata dei carichi** affidati agli agenti della riscossione (cd. **rottamazione delle cartelle** esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Innovando rispetto alla disciplina precedente, aderendo alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione. La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate. Accanto ad alcune novità, le norme riproducono in sostanza le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all'agente della riscossione. A seguito dell'accoglimento della domanda, l'agente della riscossione comunica al contribuente il *quantum* dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. La **definizione agevolata è estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ivi comprese le sanzioni per violazioni del codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all'aggio (articolo 47).**

Annullamento automatico debiti fino a mille euro

Definizione agevolata carichi (cd. rottamazione)

Conseguentemente alle predette misure, **l'articolo 48** rimodula i termini per la **comunicazione di inesigibilità** relative alle quote affidate agli agenti della riscossione, non prevedendo solamente un differimento delle scadenze attualmente previste per adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata, ma introducendo anche una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni. La norma riconosce, inoltre, la possibilità per l'agente della riscossione di presentare le predette comunicazioni di inesigibilità anche anteriormente alle scadenze fissate al verificarsi di alcuni specifici casi di palese inesigibilità.

Discarico per inesigibilità

Altre misure fiscali

Con **l'articolo 49** sono introdotte alcune misure volte a chiarire le condizioni secondo le quali non si configura una **stabile organizzazione in Italia**, da cui discende l'applicazione della normativa fiscale, di un veicolo d'investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto indipendente che svolge, per suo conto, l'attività di gestione di investimenti (*asset manager*).

Stabile organizzazione

<p>L'articolo 50 riconosce all'Agenzia delle entrate la possibilità di indire procedure concorsuali pubbliche volte al reclutamento di nuovo personale, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite, anche in deroga alle norme vigenti sul reclutamento delle figure professionali e sulla mobilità nelle amministrazioni pubbliche.</p>	<p>Concorsi Agenzia delle entrate</p>
<p>L'articolo 50-bis prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione trasferisca entro il 31 dicembre 2023 le attività relative all'esercizio dei sistemi ICT, demand & delivery riscossione enti e contribuenti, demand & delivery servizi corporate, a Sogei S.p.a., mediante cessione del ramo di azienda.</p>	<p>Trasferimento servizi ICT AdEr</p>
<p>L'articolo 51 a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022) eleva dallo 0,45 allo 0,50 l'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative.</p>	<p>Imposta su riserve matematiche rami vita</p>
<p>Si innalzano le soglie di ricavi da non superare per usufruire della cd. contabilità semplificata, da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.</p>	<p>Contabilità semplificata</p>
<p>La norma proroga un insieme di interventi fiscali in favore del Mezzogiorno e, in particolare:</p>	<p>Agevolazioni fiscali Mezzogiorno</p>
<ul style="list-style-type: none"> • dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno; • dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali) e si estende all'esercizio 2023 il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; • dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per le spese documentate relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, nel limite massimo di un milione di euro per l'anno 2024. 	
<p>L'articolo 51-bis proroga dal 31 ottobre al 30 novembre 2023 i termini per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo per i soggetti che hanno utilizzato tale credito indebitamente in compensazione (attraverso una modifica all'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146). Si modifica la disciplina delle certificazioni che le imprese possono richiedere per attestare la qualificazione dei propri investimenti nell'ambito di attività ammesse a crediti di imposta (tra cui per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica etc.), disponendo che tali certificazioni possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta, nei medesimi periodi, non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione.</p>	
<p>L'articolo 51-ter prevede che l'estensione del criterio di derivazione rafforzata alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.</p>	<p>Derivazione rafforzata</p>
<p>L'articolo 59-bis riapre fino al 31 dicembre 2023 i termini di operatività della disciplina (contenuta nel decreto-legge n. 70 del 2011 e in origine applicabile fino al 31 dicembre 2012) che consente di rinegoziare i mutui ipotecari per l'acquisto o la ristrutturazione di abitazioni e stipulati con tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, al fine di ottenere l'applicazione di un tasso fisso.</p>	
<p>In materia di agevolazioni fiscali per l'edilizia, viene incrementato e successivamente rimodulato l'importo della detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La misura massima dell'agevolazione passa da 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro per l'anno 2024 (articolo 51-bis).</p>	<p>Edilizia e superbonus</p>
<p>In materia di superbonus, l'articolo 2-bis riconosce la detrazione al 110% anche per le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, in aree o strutture non pertinenti, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai</p>	

commi 1 e 4 dell'articolo 119 (cd interventi trainanti), sempre che questi siano situati **all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di legge**.

Fermo restando il limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari delle organizzazioni non lucrative, per tali interventi l'applicazione della disciplina del comma 16-ter, che estende la detrazione agli impianti realizzati nell'ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all'aliquota del 110 per cento.

L'articolo 153, ai commi 18 e 19, indica una serie di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 per cento della detrazione prevista a partire dal 2023.

Rientrano nella disciplina sia:

- interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la CILA;
- interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata entro determinati termini;

interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

L'articolo 67-bis proroga al 31 dicembre 2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Barriere architettoniche

L'articolo 154, al comma 13, stabilisce che le competenze di avvocato e di procuratore la cui esazione è curata, nei confronti delle controparti, dall'**Avvocatura generale dello Stato** e dalle avvocature distrettuali, nei giudizi da esse trattati, sono assoggettate, a fini fiscali, al regime dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tali competenze sono inoltre escluse dalla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Regime fiscale avvocatura dello Stato

Con riferimento ai **tributi locali**, il provvedimento interviene sul regime fiscale dell'Accademia dei Lincei prevedendo - con una norma di interpretazione autentica, dunque con applicazione retroattiva - che l'Accademia è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa. Dal 1° gennaio 2023 opera l'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Per il ristoro ai comuni del minor gettito IMU sia istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

IMU e tributi locali

Si **modifica la disciplina dell'IMU e del canone unico patrimoniale**, entrambe contenute nella legge di bilancio 2020, al fine di prevedere (**articoli 146-bis, 146-ter e 146-quinquies**):

- per la regione autonoma Friuli Venezia-Giulia si applichi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta locale immobiliare autonoma (**ILIA**), che per la componente dovuta per gli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022;
- a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote IMU, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU, in luogo di quelle previste per l'anno precedente;
- modifica la definizione di "aree comunali" valevole ai fini dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale – Cup degli enti territoriali.

Si modifica inoltre la disciplina **dell'imposta di soggiorno** consentendo ai comuni capoluogo di provincia aventi forte vocazione turistica (ossia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti) di applicare l'imposta di soggiorno fino all'importo di 10 euro per notte di soggiorno (**articolo 140-bis**).

Si segnala in questa sede che **l'articolo 69** innalza il valore **soglia** oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro **contante**, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a **5.000 euro**. La norma prevede inoltre che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita, e che sono tenuti ad accettare anche pagamenti attraverso carte di pagamento, e quelle dei prestatori e dei gestori di servizi di pagamento, **determinano in via convenzionale le modalità dei loro rapporti al fine di garantire oneri proporzionali alle**

Soglia contante a cinquemila euro

transazioni. Viene, altresì istituito un **tavolo permanente tra le categorie interessate** per mitigare l'incidenza dei **costi delle transazioni elettroniche fino a 30 euro e parallelamente previsto un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili** derivanti dalle commissioni qualora il tavolo suddetto non giunga alla definizione di un livello di costi equo.

Si attribuisce un **credito di imposta alle fondazioni bancarie** in caso di operazioni di fusione. Esso è pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro, previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate, operanti a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà e non siano in grado di raggiungere, per le ridotte dimensioni patrimoniali, una specifica capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata (**articolo 73-bis**).

Fondazioni bancarie

Sempre in materia bancaria, sono posti limiti ai compensi degli organi apicali delle banche oggetto di intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale ai sensi del decreto-legge n. 237 del 2016. Per gli incarichi conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2023 il trattamento economico annuo non può superare il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione (**articolo 74-bis**).

Compensi organi apicali banche

LAVORO, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Di seguito sono riportati i principali interventi recati dal disegno di legge di bilancio in materia di **lavoro, famiglia e politiche sociali**.

In tema di **politiche attive e incentivi all'occupazione**, il ddl di bilancio:

Politiche attive e incentivi all'occupazione

- introduce un **esonero contributivo totale per le assunzioni** a tempo indeterminato (e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) di **percettori del reddito di cittadinanza**, effettuate nel 2023, alternativo a quello già previsto dalla normativa vigente. Il **limite massimo di importo** entro cui è riconosciuto tale esonero è pari a **8.000 euro** (in luogo di 6.000 euro previsti dal ddl iniziale) (**articolo 57, commi 1, 2 e 3**);
- **estende** anche alle assunzioni effettuate nel **2023 l'esonero contributivo temporaneo al 100%, fino a 8.000 euro** (in luogo di 6.000 euro previsti dal ddl iniziale), **per le assunzioni di donne svantaggiate** (in base a fattori come l'età, la durata della disoccupazione, il settore di specializzazione e il territorio in cui risiedono) **e di giovani al di sotto di 36 anni** (**articolo 57, commi 4 e 5**);
- proroga al 31 dicembre 2023 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella **previdenza agricola** fruendo della **decontribuzione** al 100 per cento per due anni prevista dalla normativa vigente a favore dei soggetti di età inferiore a **quarant'anni** (**articolo 57, comma 7**);
- **modifica temporaneamente la disciplina del reddito di cittadinanza**, nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva (**articolo 59**). In particolare, si prevede:
 - che, **nel corso del 2023**, il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un **massimo di 7 mensilità** (in luogo delle 8 previste dal ddl iniziale e delle 18, rinnovabili, attualmente previste), salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età (commi 1 e 2);
 - **l'obbligo**, per i beneficiari del rdc tenuti a sottoscrivere un patto per il lavoro o per l'inclusione sociale, di frequentare un **corso di formazione e/o riqualificazione professionale per 6 mesi**, pena la decadenza dal beneficio per l'intero nucleo familiare (comma 3);
 - **per i beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico**, che l'erogazione del reddito sia subordinata all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo (commi 3-bis e 3-ter);
 - che **la componente del reddito pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione**, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di euro 3.360 annui, sia **erogata direttamente al locatore dell'immobile** risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone (comma 4, lettere 0a) e 00a)
 - **la decadenza** dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la **prima offerta** di lavoro, anche se perviene nei primi diciotto mesi di fruizione del Rdc (comma 4, lettera c);

- **che i comuni** nell'ambito dei progetti utili alla collettività **impieghino tutti** (e non più almeno un terzo, come attualmente previsto) i **percettori di Rdc residenti** che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale (comma 4, lettera b));
- che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente **non concorra alla determinazione del beneficio economico** entro il limite massimo di 3.000 euro lordi (comma 4, lettera a));
- **l'abrogazione delle norme istitutive** del reddito e della pensione di cittadinanza **dal 1° gennaio 2024** (comma 5);
- l'istituzione di un **Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva** (comma 8).

In materia di **indennità e di trattamenti di integrazione salariale** in favore di determinate categorie di lavoratori il ddl di bilancio, attraverso il rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione, stanZIA ulteriori risorse per il riconoscimento anche nel 2023:

Indennità e
trattamenti di
integrazione
salariale

- dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in **aree di crisi industriale complessa (articolo 61, comma 2)**;
- dell'indennità per il **fermo pesca** obbligatorio e non obbligatorio (**articolo 61, comma 3**);
- delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei **call center** in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (**articolo 61, comma 4**);
- dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del **Gruppo Ilva (articolo 61, comma 5)**;
- del **trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale** per le imprese che cessano l'attività produttiva (**articolo 61, comma 6**).

Il ddl di bilancio introduce anche le seguenti **misure di sostegno al reddito**:

Misure di
sostegno al
reddito

- per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un **esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti** pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al **2 per cento** se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di **2.692 euro** e al **3 per cento** se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di **1.923 euro** (in luogo di 1.538 euro, previsti dal ddl iniziale) (**articolo 52**);
- lo stanziamento di **150 mln di euro** per il 2023 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di introdurre un'**indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo** (articolo 52-bis);
- l'aumento dell'importo della prestazione aggiuntiva che l'INAIL eroga ai soggetti che abbiano contratto **patologia asbesto correlata** riconosciuta dall'Istituto (e in caso di premorte agli eredi), portando tale importo dal 15 al 17 per cento della rendita già in godimento, nonché l'aumento da 10.000 a 15.000 euro dell'importo della prestazione che lo stesso INAIL eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale (articolo 56-bis);
- in via aggiuntiva rispetto alla perequazione automatica, un **incremento transitorio dei trattamenti pensionistici**, pari all'**1,5 per cento** per le mensilità del **2023, elevato al 6,4 per cento per i pensionati con un'età pari o superiore a 75 anni**, e al **2,7 per cento** per quelle del **2024**, per i casi in cui il complesso di tali trattamenti in capo ad un soggetto sia pari o inferiore al **trattamento pensionistico minimo (articolo 58, comma 2)**;
- lo stanziamento di 1 miliardo di euro, per il solo 2023, per l'erogazione di un **emolumento accessorio una tantum**, pari all'**1,5% dello stipendio**, da corrispondersi per tredici mensilità, a favore del **personale statale**; per il personale dipendente da **altre amministrazioni**, gli oneri da destinare alla medesima finalità sono posti a carico dei rispettivi bilanci (**articolo 62**);
- **l'armonizzazione delle indennità di amministrazione** del personale delle aree **dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale delle politiche attive** a quelli del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come rideterminate dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022 (articolo 62-bis);

- l'autorizzazione di una spesa pari a 2 milioni di euro per il 2023 per l'incremento di un'**indennità** (analoga a quella prevista per il personale del comparto "Sanità") **a favore del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità** e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (articolo 78-bis).

In **materia previdenziale** il ddl di bilancio:

Previdenza

- introduce, in via sperimentale, un'ulteriore fattispecie di pensionamento anticipato (**Quota 103**) alla quale si può accedere maturando, **entro il 31 dicembre 2023**, un'età anagrafica di almeno **62 anni** e un'**anzianità contributiva** di almeno **41 anni**, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo (**articolo 53**);
- per i **lavoratori dipendenti che**, pur avendo maturato i requisiti pensionistici della predetta "quota 103", **rimangono in servizio viene meno l'obbligo di versamento** all'ente previdenziale **dei contributi** a carico del lavoratore e del datore di lavoro; il medesimo importo viene quindi corrisposto interamente al lavoratore (**articolo 54**);
- proroga anche per il 2023 l'istituto di pensionamento anticipato **Ape sociale** (**articolo 55**);
- ammette al trattamento pensionistico anticipato denominato "**Opzione donna**", calcolato su base contributiva, le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età di 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni) e che assistono un parente disabile, o che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74 per cento o che sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi (in tale ultimo caso il requisito anagrafico è pari a 58 anni) (**articolo 56**);
- introduce, per gli anni 2023-2024, una disciplina speciale per l'indicizzazione dei trattamenti pensionistici, confermando una **perequazione automatica** pari al **100 per cento** della variazione dell'indice del costo della vita per i trattamenti di importo **fino a quattro volte il trattamento minimo** INPS e riconoscendo una perequazione in misura variabile **da 85 a 32 punti percentuali** (in luogo di una forbice compresa tra **80 e 35 punti percentuali**, prevista dal ddl iniziale, e di quella attualmente prevista che varia dal 90 al 75 per cento), in relazione a determinate classi di importo del complesso dei **trattamenti che variano da cinque a dieci volte il trattamento minimo** INPS (mentre la normativa vigente considera solo i trattamenti tra quattro e cinque volte il trattamento minimo e quelli superiori a cinque volte il predetto importo) (**articolo 58, comma 1**);
- riduce l'autorizzazione di spesa per il pensionamento anticipato dei **lavoratori precoci** di 80 milioni di euro per il 2023, 90 milioni di euro per il 2024 e 120 milioni di euro l'anno dal 2025 (**articolo 153, comma 12**);
- **riduce** di 100 milioni di euro per il 2023 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 l'**autorizzazione di spesa** relativa al **fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti** (articolo 153, comma 12-bis).

In tema di **famiglia** il disegno di legge di bilancio:

Famiglia

- reca alcune novelle alla disciplina dell'**assegno unico e universale per i figli a carico**, di cui al [D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230](#). Le novelle rendono permanenti, al fine della misura dell'assegno, **le equiparazioni**, già previste fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente: **tra il figlio minorenni a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico; tra il figlio minorenni a carico e disabile e il figlio di età inferiore a ventuno anni, sempre disabile e a carico. Inoltre**, si proroga, nell'ambito dell'istituto in esame, **un ulteriore beneficio temporaneo con riferimento ai figli a carico con disabilità**, nell'ambito dei nuclei familiari rientranti in una determinata fattispecie, **e si introduce un incremento dell'assegno con riferimento ai figli di età inferiore ad un anno ovvero**, in una determinata ipotesi, **di età inferiore a tre anni** (**articolo 65**).

Tra le **ulteriori disposizioni di interesse** presenti nel ddl di bilancio si segnalano, in particolare:

- la previsione che i datori di lavoro, fino al 31 marzo 2023, favoriscano lo svolgimento della **prestazione lavorativa in modalità agile** da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico (lavoratori cd fragili), anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa

- nella medesima categoria o area di inquadramento, a parità di retribuzione e salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali più favorevoli (articolo 57-bis);
- l'incremento di 6 milioni di euro dal 2023 dell'autorizzazione di spesa stanziata per l'attuazione delle norme per favorire l'**attività lavorativa dei detenuti** (articolo 57-bis);
 - la limitazione dell'ambito delle disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli **enti previdenziali di diritto privato**, nonché in materia di conflitti di interessi e di banca depositaria dei medesimi enti, a quelle di indirizzo, demandando ai regolamenti interni dei singoli enti la definizione delle relative disposizioni attuative (articolo 58-bis, comma 1);
 - la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 gennaio 2023 del termine entro il quale l'**INPGI** deve procedere alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni ai fini dell'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica (articolo 58-bis, comma 2);
 - le disposizioni dirette ad incoraggiare, fino a renderla ordinaria, **la presentazione della DSU in modalità precompilata**. A tal fine viene previsto che fino al 31 dicembre 2022 permanga la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata, ma che, a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avvenga prioritariamente in modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con successivo decreto sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'**INPS (articolo 60)**;
 - l'ampliamento della possibilità di ricorrere a **prestazioni di lavoro occasionale**, attraverso l'aumento da cinque a dieci mila euro l'anno del limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore, la previsione che si possa ricorrere a tali prestazioni anche in relazione alle attività agricole, nonché da parte di utilizzatori con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato fino a dieci, anziché a cinque (**articolo 64**);
 - l'incremento dal 30 all'80 per cento dell'indennità per **congedo parentale** per le lavoratrici dipendenti nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2022 (**articolo 66**);
 - l'istituzione del **Fondo per le periferie inclusive** con una dotazione di **10 milioni per il 2023**. Il Fondo è destinato ai **comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti** per il **finanziamento di progetti** finalizzati a favorire, nelle periferie, l'inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia. A un decreto del Presidente del Consiglio è demandato il compito di regolamentare il Fondo (requisiti di ammissibilità dei progetti, modalità di erogazione del finanziamento e eventuali forme di co-finanziamento), e di istituire un Comitato di valutazione che definisca i criteri per la valutazione dei progetti favorendo l'attivazione di finanziamenti pubblici e privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione (**articolo 67**);
 - l'incremento delle risorse del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, destinato, nella misura di un milione di euro l'anno dal 2023, al sostegno della **maternità delle atlete non professioniste (articolo 107, comma 1)**;
 - la riapertura dei termini per la **stabilizzazione del personale degli enti locali impegnato** nelle operazioni di ricostruzione a seguito dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016 (**articolo 134, comma 21**);
 - l'istituzione di un **Fondo per le assunzioni di personale da parte delle amministrazioni centrali dello Stato** che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa, con una **dotazione** pari ad euro 20 milioni per il 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni a decorrere dal 2025, al fine del potenziamento delle competenze delle medesime amministrazioni in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa (**articolo 153, commi 15-17**).

CRESCITA E INVESTIMENTI

Il disegno di legge rifinanzia lo strumento agevolativo dei **contratti di sviluppo** per **160 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2027** e **240 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2028 al 2037** destinando le risorse ai **programmi di sviluppo industriale**, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale; nonché per **40 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2027** e **60 milioni** per ciascuno degli anni **dal**

Rifinanziamento
contratti di
sviluppo

2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche. Il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* può impartire ad INVITALIA, soggetto gestore, **direttive specifiche** per l'utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di **particolari finalità** di sviluppo. Autorizza, inoltre, la spesa di 100 mila euro per il 2023 e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento e di riconversione delle **centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia (articolo 70).**

Sono poi destinati **900 mila euro** alla copertura dei costi di gestione e sviluppo del **Registro nazionale degli aiuti di Stato** e della **piattaforma incentivi.gov.it**. L'**obiettivo** espresso della disposizione è quello di incrementare l'efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli rivolti alla comunicazione delle iniziative **(articolo 71).**

Si dispone la **proroga** di un anno, fino al **31 dicembre 2023**, l'**operatività transitoria e speciale** del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, disposta dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 55 e 55-bis). Contestualmente, e a tale fine, rfinanzia il Fondo di **800 milioni di euro** per l'anno **2023 (articolo 72).**

Viene altresì **prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI)** istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e al contempo ne **augmenta l'importo massimo da 200.000 euro a 500.000 euro (articolo 73).**

Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un **Fondo per il potenziamento delle politiche industriali** di sostegno alle **filieri produttive del *made in Italy***, dotandolo di **5 milioni** di euro per l'anno **2023** e di **95 milioni** per il **2024**. La finalità espressa del fondo è quella di **sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi** e accrescere l'eccellenza qualitativa del *made in Italy*. Ad uno o più **decreti** del Ministero delle imprese ed il *made in Italy*, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, è demandata la definizione dei **settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo** e il **riparto delle risorse (articolo 74).**

Inoltre, per l'anno **2023**, l'importo delle **risorse disponibili del Fondo Green New Deal** (di cui all'articolo 1, comma 85 della legge di bilancio 2020) da destinare alla **copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A** per la realizzazione dei **progetti economicamente sostenibili** previsti dalla stessa legge di bilancio è fissato in misura pari a **565 milioni di euro**, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a **3.000 milioni di euro (articolo 75).**

Il testo del disegno di legge è stato modificato in Commissione per rfinanziare per 1,5 milioni di euro per il 2023 il Fondo istituito con Legge di bilancio 2023 e destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di **Murano** e rinviare ad un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo tra domande nuove e domande già presentate ma non finanziate in tutto o in parte (art. 11-bis).

Agli articoli 74-bis e seguenti si prevede poi:

- **l'istituzione di una fondazione denominata Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore** al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico del settore. Tra i membri, si prevede la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* e del Ministero dell'Università e della ricerca, chiamati ad apportare il patrimonio della fondazione. Per la costituzione della fondazione è prevista la spesa di 10 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- un incremento della dotazione del **Fondo per la crescita sostenibile** di cui all'articolo 23 del D.L. n. 83/2012 di 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione e/o conversione industriale;
- un incremento di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 delle risorse stanziati dall'articolo 2 del D.L. n. 69/2013 per il riconoscimento di **finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono** in macchinari, impianti, beni

Rifinanziamento
Fondo garanzia
PMI

Credito di
imposta
quotazione PMI

Fondo a
sostegno delle
filieri produttive
del *made in Italy*

Garanzie Green
Deal concesse
da SACE

strumentali e attrezzature. Inoltre, è prorogato di sei mesi il termine, di norma di dodici mesi, per l'ultimazione degli investimenti per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;

- la definizione, da parte del Comitato Agevolazioni, titolare dell'Amministrazione del **Fondo 295/73** per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti che istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono, di una **metodologia per la quantificazione degli stanziamenti necessari a copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio** che sia in linea con le migliori di mercato, anziché idonea a garantire la copertura pari al costo atteso di mercato a vita intera;
- **l'incremento della dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy** di 15 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari da reclutare attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Inoltre, il Ministero è autorizzato a conferire due incarichi dirigenziali di livello non generale anche in deroga ai limiti percentuali previsti, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Fino al reclutamento di nuovo personale, il Ministero si avvale in posizione di comando di un corrispondente contingente di unità proveniente da altre amministrazioni.

L'articolo 66-*bis* del disegno di legge istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del made in Italy con una dotazione di **1 milione** di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 per la promozione di progetti di **alfabetizzazione mediatica e digitale** e progetti educativi a tutela dei minori da parte dei fornitori di servizi di media e di piattaforme di condivisione video. Rinvia ad un decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy la definizione dei criteri e delle modalità attuative.

E' poi rifinanziato per 3 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il **Fondo per le piccole e medie imprese creative** istituito dalla legge n. 178/2020 presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy. Tali risorse possono essere impiegate per promuovere la nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, nonché la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, le università e gli enti di ricerca. Alla copertura dei maggiori oneri, si provvede mediante riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014

Un articolo inserito nel testo durante l'esame parlamentare (l'articolo 51-*bis*) rifinanzia per 3,5 milioni di euro nel 2023 e per 4,5 milioni di euro dal 2024 il fondo, istituito dal D.L. n. 73/2021, destinato al riconoscimento di un **indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA**. Le medesime disposizioni elidono, inoltre, il limite massimo dell'indennizzo (attualmente stabilito per legge e pari al 20 per cento del valore dell'immobile). Recano, infine, le seguenti modifiche al dm 23 settembre 2022: fissa al 29 maggio 2023 il termine entro cui il fondo interviene a copertura dell'indennizzo per i danni di cui sopra; elimina il limite delle istanze presentabili ad un solo immobile per persona fisica o giuridica; richiede la presentazione da parte degli istanti di un'autocertificazione che attesti di soddisfare le condizioni a cui è subordinato il riconoscimento dell'indennizzo e prevede sanzioni in caso di autodichiarazione falsa.

AGRICOLTURA

Il disegno di legge di bilancio 2023 reca disposizioni in **materia di agricoltura** (e di **pesca e acquacoltura**) che prevedono:

- il riconoscimento di un **credito d'imposta** a favore delle imprese esercenti **attività agricola, della pesca e agromeccanica** pari al **20 per cento della spesa** sostenuta per **l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati** effettuato **nel primo trimestre solare dell'anno 2023**. Tale agevolazione è, altresì, **estesa** per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per **l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali (articolo 11)**;
- il prolungamento, all'anno **2023**, dell'**esenzione ai fini IRPEF** - già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 - dei **redditi dominicali e agrari** relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (**articolo 20**);
- la previsione della facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati

Credito imposta per acquisto carburanti

Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari

- regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto (comma 1), dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 14%. Sono, inoltre, estese alla **rideterminazione** dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione **e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023** le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste dalla normativa e successivamente più volte prorogate, stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al **16% (articolo 26)**;
- **agevolazioni** in favore della **piccola proprietà contadina** per atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, posti in essere a favore di persone fisiche di età **inferiore a quaranta anni (26, comma 3-bis)**;
 - l'introduzione o la proroga degli **esoneri contributivi** riconosciuti, previa autorizzazione della Commissione europea, ai datori di lavoro privati **per le assunzioni, effettuate nel 2023**, di determinati soggetti e ai **coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant'anni per la promozione dell'imprenditoria in agricoltura**. Viene, inoltre, **prorogato al 31 dicembre 2023** il termine finale per effettuare le **nuove iscrizioni nella previdenza agricola** per fruire della decontribuzione prevista dalla normativa vigente (**articolo 57**);
 - misure di sostegno all'**imprenditoria giovanile e femminile** e contrasto ai **cambiamenti climatici** e valorizzazione della **biodiversità (articolo 57-bis)**;
 - stanziamenti, in materia di **indennità e di trattamenti di integrazione salariale** in favore di determinate categorie di lavoratori, attraverso il rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione, di ulteriori risorse per il riconoscimento, anche nel 2023, dell'indennità per il **fermo pesca** obbligatorio e non obbligatorio (**articolo 61, co. 3**);
 - il rifinanziamento dello strumento agevolativo dei **contratti di sviluppo per 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale (articolo 70, c.1)**;
 - risorse pari a **80 milioni di euro per il 2023 ad ISMEA per favorire la capitalizzazione delle imprese agricole** - di cui all'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n.102/2004 (**articolo 72, comma 2-bis**);
 - l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del "**Fondo per la sovranità alimentare**", con una dotazione di **25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026**. La **finalità** del Fondo consiste nel **rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale** mediante interventi aventi lo scopo di: **tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità**; ridurre i costi di produzione per le imprese agricole; **sostenere le filiere agricole**; gestire le crisi di mercato garantendo la **sicurezza delle scorte** e degli **approvvigionamenti alimentari (articolo 76)**;
 - l'istituzione del **Fondo per il contenimento "mal secco agrumi"** nello stato di previsione del MASAF con una dotazione finanziaria pari a **3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2025 (articolo 76, comma 1-bis)**;
 - l'istituzione presso il MASAF del **Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina** danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi sul territorio nazionale, e in particolare nella **regione Campania**, nonché per far fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, con una **dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 (articolo 76-bis)**;
 - l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del "**Fondo per l'innovazione in agricoltura**", con una dotazione di **75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025**. La finalità del suddetto Fondo consiste nel favorire lo **sviluppo di progetti di innovazione** con lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche (**articolo 77**);
 - il **refinanziamento del Fondo recupero fauna selvatica** - istituito dall'art.1, comma 757, della legge n. 178 del 2020, per l'anno **2023**, per un importo pari a **1 milione di euro (articolo 77-bis)**;

Rideterminazione
valori terreni
agricoli

Esoneri
contributivi

Proroga nuove
iscrizioni
previdenza
agricola

Fermo pesca

Fondo sovranità
alimentare

Fondo
innovazione
agricoltura

- l'istituzione di un apposito **Fondo**, con una dotazione di **500 milioni di euro** per l'anno **2023**, destinato a **sostenere l'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro (articolo 78)**;
- assunzioni per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un contingente di **300 unità di personale** da inquadrare nell'area dei "Funzionari" con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal fine è autorizzata la spesa di **10.152.000 euro per il 2023** e di **13.536.000 euro dal 2024** (articolo 78-bis);
- misure di **razionalizzazione** degli **organismi** e delle **attività** del MASAF, il finanziamento di iniziative relative alla **distribuzione di derrate alimentari** da parte di AGEA e, infine, il **rifinanziamento** di attività del MASAF (articolo 78-bis);
- l'istituzione presso il MASAF, del **Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite da flavescenza dorata della vite** con una dotazione finanziaria pari a **1,5 milioni** di euro per il **2023** e **2 milioni** di euro a **decorrere dal 2024** (articolo 78-bis);
- la spesa di **2 milioni** di euro per l'anno **2023** quale **incremento** dell'indennità riconosciuta al **personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MASAF** (articolo 78-bis);
- l'**incremento** della dotazione finanziaria del **Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura** di **8 milioni di euro** per l'anno **2023**. (articolo 78-bis);
- l'**incremento** del **Fondo di solidarietà nazionale** - di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 154 del 2004 - di **4 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2023-2025** (articolo 78-bis);
- l'incremento del **Fondo per il funzionamento degli impianti ippici** - di cui all'art. 1, comma 870, della legge n. 234 del 2021- di **4,7 milioni** di euro per gli anni **2023 e 2024** (articolo 78-bis);
- l'istituzione di un **Fondo per la raccolta di legname depositato nell'alveo dei fiumi** nello stato di previsione del MASAF con una dotazione pari a **500.000 euro a decorrere dal 2023** (articolo 78-bis);
- misure per il controllo e il contenimento della fauna selvatica prevedendo una modifica della disciplina vigente prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157; inoltre per i **danni causati da ungulati** il Fondo per il funzionamento del comitato faunistico è incrementato di **500.000 euro** (articolo 78-bis);
- l'istituzione dell'**Autorità di gestione nazionale del Piano strategico della PAC**, il rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA, al fine di evitare recuperi finanziari da parte dell'Unione europea sugli aiuti erogati in attuazione del Piano strategico della Politica agricola comune (PAC) 2023/2027 (articolo 78-ter);
- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del "**Fondo per il contrasto al consumo di suolo**" con uno stanziamento complessivo di **160 milioni di euro per gli anni 2023-2027**, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano; è demandata ad decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 127).

Fondo per il
contrasto al
consumo del
suolo

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

Il disegno di legge reca le seguenti misure in materia di **pianificazione infrastrutturale**:

- si introduce una disciplina delle procedure di pianificazione e programmazione secondo criteri di coerenza, misurazione del rendimento atteso, certezza dei tempi di realizzazione relative alle infrastrutture che **non rivestono carattere prioritario** per lo sviluppo del Paese, non sono finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione ovvero attraverso fondi europei, **non sono incluse nel PNRR o nel PNC, non sono incluse nei contratti di programma** con RFI e ANAS e si istituisce a tal fine, nello stato di previsione del MIT, il **Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR)** con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali e sono individuati gli indicatori finalizzati a misurare i criteri di rendimento (ivi inclusi i **criteri costi-efficacia e costi-benefici** i cui indicatori sono misurati secondo le tecniche valutative richieste per ciascuna tipologia di opera, come precisato in sede referente) ai fini dell'accesso al Fondo; con ulteriori decreti del Ministro delle

Pianificazione e
programmazione
infrastrutture
non prioritarie

infrastrutture e dei trasporti si procede, entro il 30 giugno 2023 (e poi con eventuali ulteriori decreti dal 2024), alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non a carattere prioritario e alla revoca delle risorse destinate ad interventi non corrispondenti ai criteri di rendimento; all'individuazione degli interventi da finanziare a valere sul FIAR e alla disciplina relativa all'erogazione e alla revoca delle risorse si provvede con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (**articolo 80, modificato in sede referente**);

- si dettano misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai **Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026**, autorizzando la spesa di 400 milioni di euro per il triennio 2024-2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo e riducendo contestualmente di un pari importo l'incremento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili istituito dall'art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022 (**articolo 84**).

Giochi olimpici
Milano Cortina
2026

in materia di **infrastrutture stradali e autostradali**:

- si interviene sulla disciplina (prevista dall'art. 13-bis del D.L. 148/2017) relativa alle **infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia**, al fine di precisare che, nel caso di società *in house* appositamente costituite e fino al momento dell'effettivo trasferimento della concessione, non trova applicazione il divieto di talune operazioni societarie (**art. 68, comma 11-bis, introdotto in sede referente**);
- si autorizza la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro per il periodo 2023-2037, per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della **S.S. 106 Jonica** (**articolo 88**);
- si autorizza la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per il completamento delle operazioni necessarie per l'acquisizione al patrimonio statale e la successiva gestione, tramite Anas S.p.A., delle **infrastrutture mediarie di collegamento autostradali di competenza della Regione Abruzzo** (**art. 88, comma 2-bis, introdotto in sede referente**);
- si autorizza una spesa complessiva di 400 milioni di euro per il periodo 2023-2027, per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 (Abruzzo) e 2016 (Centro-Italia) (**articolo 89**);
- si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 per il potenziamento, riqualificazione e adeguamento della **S.S.4 Salaria** (**articolo 90**).

Autostrade A22,
A4 e A28

S.S. 106 Jonica

Autostrade
Abruzzo

Strade statali
sismi 2009 e
2016

S.S. Salaria

Si prevede inoltre di riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del **collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (c.d. Ponte sullo Stretto)** confermandone la natura di opera prioritaria e, quindi, l'**applicabilità della normativa derogatoria prevista dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici** per le infrastrutture di preminente interesse nazionale (**articolo 82**).

Ponte sullo
Stretto

In materia di **trasporto stradale**, viene **sospeso**, per gli anni **2023** e **2024**, l'**aumento biennale** dell'importo delle **sanzioni amministrative al Codice della strada** (**articolo 83**) e si autorizza la spesa di **200 milioni** di euro per il **2023** quale contributo per l'aumento del costo del **carburante** alle imprese aventi **sede legale o stabile organizzazione in Italia**, che utilizzino veicoli di categoria **euro 5 o superiore** per attività di autotrasporto (**articolo 85**).

Sospensione
aumenti
sanzioni Codice
della Strada e
contributi
all'autotrasporto

Si prevede inoltre la **riduzione**, per **un milione di euro annui dal 2023**, della riassegnazione al MIT delle risorse derivanti dagli incrementi tariffari delle operazioni di motorizzazione civile (**articolo 153, comma 8**).

In materia di **trasporto ferroviario** si prevede:

- l'autorizzazione all'**avvio della realizzazione del terzo lotto costruttivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione**, con delibera CIPESS da emanare entro il 31 marzo 2023 (**articolo 86**);
- il **finanziamento delle tratte nazionali di alcune opere di accesso al tunnel di base Torino Lione**, relative alla "Cintura di Torino" e all'adeguamento della linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana (**articolo 87**);
- l'autorizzazione di spesa di **22 milioni di euro** per l'anno 2023 per la **progettazione della linea ferroviaria Chiasso-Monza** nell'ambito del corridoio europeo Reno-Alpi (**articolo 91**);

Linea ferroviaria
Torino-Lione e
linea Chiasso-
Monza

<ul style="list-style-type: none"> • l'autorizzazione di spesa di 300 mila euro in favore della gestione commissariale disposta ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri) per il 2023, al fine di consentire la realizzazione degli interventi per la funivia Savona – San Giuseppe. Al proposito, sono attribuiti al Commissario straordinario poteri di deroga a tutta la legislazione vigente, compresa quella non inerente ai contratti pubblici e fatta eccezione solo per la legge penale e per il decreto legislativo n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia), fatto salvo comunque il rispetto della normativa europea; • lo stanziamento di ulteriori 15 milioni di euro per il 2023 in favore di RFI per il "Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese", rientrante nel progetto unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova, per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali. 	Funivia Savona - San Giuseppe
<p>E', poi, prevista la gestione commissariale ai sensi del decreto legge c.d. sblocca cantieri (n. 32 del 2019) per il collegamento intermodale Roma-Latina, con l'assegnazione a tal fine di 20 milioni di euro per il 2023.</p>	Collegamento Roma - Latina
<p>Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, viene rifinanziato il Fondo istituito con l'art. 200 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio): è autorizzata la spesa di 100 milioni per il 2023 e di 250 milioni per il 2024, per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19. Sono inoltre stanziati risorse per il completamento della linea C della metropolitana di Roma: dal 2023 al 2032 è previsto un totale di 2 miliardi e 200 milioni di euro. L'erogazione è subordinata alla presentazione – da parte del commissario straordinario ed entro il 28 febbraio 2023 – di un quadro aggiornato dell'avanzamento dell'opera e di un cronoprogramma (articolo 81).</p>	Trasporto pubblico locale e Linea C metropolitana di Roma
<p>Sono inoltre previsti degli stanziamenti pari a 15 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2027 in favore del comune di Milano per la costruzione della linea 4 della metropolitana, e a 15 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2027 per l'estensione del lotto 1, stralcio 2.3 del collegamento Afragola-metropolitana di Napoli e per la fornitura di treni per la medesima metropolitana.</p>	Metropolitana di Milano Metropolitana di Napoli
<p>In materia di continuità territoriale aerea vengono stanziati complessivamente 7,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti con l'aeroporto di Trieste. La Regione Friuli-Venezia Giulia si impegna per la medesima cifra a titolo di cofinanziamento (articolo 146).</p>	Aeroporto di Trieste
<p>Analogamente sono stanziati 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico per l'aeroporto di Ancona, prevedendosi un concorso della regione Marche per gli stessi anni per l'importo di 3,177 milioni di euro.</p>	Aeroporto di Ancona
<p>In materia di infrastrutture idriche, al fine del miglioramento dell'approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma, si autorizza la spesa complessiva di 700 milioni di euro da destinare alla realizzazione del sottoprogetto "Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - dalle sorgenti alla Centrale di Salisano" del progetto denominato "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" e si disciplinano le procedure da seguire per l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse citate e le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse stesse (articolo 92).</p>	Sistema idrico del Peschiera
<p>Ulteriori misure in materia di lavori pubblici riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici attraverso un incremento delle risorse finanziarie a disposizione (articolo 68, modificato in sede referente); • misure volte a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali e a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti, prevedendo tra l'altro, come precisato in sede referente, deroghe alle disposizioni del vigente Codice dei contratti pubblici (articolo 79, modificato in sede referente); • l'assegnazione alla regione Calabria di un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire tra i comuni della regione 	Prezzi dei materiali di costruzione Revisione prezzi Divario infrastrutturale Calabria

medesima, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla **riduzione del divario infrastrutturale (art. 92-bis, introdotto in sede referente);**

- l'assegnazione alla regione Piemonte di un contributo straordinario di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 al fine di accelerare la realizzazione del **Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino** e la previsione della nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento ed esecuzione dei necessari interventi (**art. 101-bis, introdotto in sede referente**); Parco della Salute di Torino
- l'istituzione di un Fondo (con dotazione complessiva di 340 milioni di euro per il periodo 2023-2032) per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le **esigenze della Polizia di Stato (articolo 113)**; Interventi infrastrutturali Polizia di Stato
- l'incremento (50 milioni per il 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025) dei contributi a favore degli enti locali per **spese di progettazione** relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade (**articolo 138**). Spese di progettazione enti locali

In materia di telecomunicazioni, sono rifinanziati per il triennio 2023-2025 gli interventi già previsti nella legge di bilancio per il 2018 (n. 205 del 2017, articolo 1, commi da 1026 a 1046) per la **riassegnazione delle frequenze** onde consentire l'accesso e lo sviluppo del **5G**. Nel dettaglio, sono stanziati **4, 5 milioni di euro per il 2023 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025**. Viene, altresì, precisato che tali risorse sono destinate anche all'attuazione del Piano radio digitale DAB e alla funzionalità della *task force* del MISE (oggi MIMI) costituita per amministrare le risorse per le compensazioni per operatori e utenti conseguenti al riordino delle frequenze. Riassegnazione delle frequenze 5G

SANITA'

In tema di **sanità** il disegno di legge di bilancio detta alcune **misure specifiche** riguardanti:

- l'**incremento delle risorse** destinate dalla legge di bilancio 2022 alla definizione di una specifica **indennità accessoria** per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di **pronto soccorso** (art. 93); Indennità di pronto soccorso
- la previsione di un'autorizzazione di spesa di **40 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel "[Piano Nazionale di Contrasto all'Antibiotico-Resistenza per il triennio 2022-2025](#)", su cui è in corso di definizione l'Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (**articolo 94**); Piano nazionale di contrasto all'antibiotico-resistenza
- la previsione, in favore delle farmacie, di una **stabile remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale (articolo 95)**; Remunerazione farmaci
- l'**incremento** del livello del finanziamento del **fabbisogno sanitario standard** stabilito dall'ultima legge di Bilancio (2022) di **€2.150 milioni** per l'anno 2023, **€2.300 milioni** per il 2024 e **€2.600 milioni** a decorrere dall'anno 2025. In particolare, per il 2023, una quota-parte di **1.400 milioni** è destinata a far fronte ai maggiori costi dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Si prevede che al riparto accedano tutte le regioni e province autonome, indipendentemente dal concorso al finanziamento sanitario corrente. Viene inoltre disposto l'incremento del Fondo per la sanità e i vaccini per un ammontare di **650 milioni per il 2023** da destinare all'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19 (**articolo 96**); Fabbisogno sanitario standard
- la previsione di alcune modifiche alla disciplina vigente in ambito sanitario volta a favorire la tempestività dei pagamenti, con particolare riferimento alle **anticipazioni sul finanziamento della formazione dei medici specialisti**, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce e assegna alle Università le risorse previste. Allo scopo, innanzitutto viene incrementata **dall'80 al 90 per cento la percentuale massima dell'anticipo consentito**, estendendo poi la possibilità di calcolo al valore provvisorio del finanziamento **stimato** dal Ministero dell'università con decreto direttoriale e non solo al valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Viene inoltre autorizzato il Ministero dell'economia ad effettuare, se necessario, **recuperi o compensazioni**, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi (**articolo 97**). Finanziamento formazione medici specialisti

SCUOLA, UNIVERSITA' E RICERCA

Premessa

Il **disegno di legge di bilancio 2023** contiene diverse previsioni di competenza o comunque d'interesse della **VII Commissione**.

Se ne riepilogano, in sintesi, le principali, ripartite per macro-ambiti: istruzione, università, cultura, sport, editoria.

Istruzione

In attuazione del **PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università»**, si introducono una serie di misure volte a **promuovere e potenziare le competenze e le discipline STEM** in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione a favorire il **riequilibrio di genere**. **Inoltre, si introducono riferimenti alle competenze digitali** e alle metodologie didattiche innovative, prevedendo, tra l'altro, iniziative extrascolastiche per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, protocolli con le regioni per il riconoscimento di borse di studio per la formazione nelle discipline STEM e nel campo digitale e iniziative per la promozione di tali competenze all'interno dei percorsi di istruzione degli adulti. Si prevede, poi - tra l'altro - che, a partire dall'anno scolastico 2023-2024 nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado le attività di orientamento consistano in moduli curricolari di almeno 30 ore (**articolo 98**).

Potenziamento discipline STEM

Si introduce, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del **contingente organico dei dirigenti scolastici** e dei **direttori dei servizi generali e amministrativi** e la sua **distribuzione** tra le Regioni. In particolare, si prevede un **parametro perequativo** e, al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati, l'applicazione, per i primi sette anni scolastici, di un correttivo non superiore al 2 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Viene stabilita inoltre la destinazione dei risparmi conseguenti all'applicazione della nuova disciplina. Si dispone infine che **le contrattazioni integrative regionali** per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'art. 42, comma 3, del CCNL Area istruzione e ricerca 8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (**articolo 99**).

Riforma della rete scolastica

Si stanziava **1 milione di euro**, per il 2023, per avviare attività di ricognizione e valutazione di **strutture scolastiche in dismissione**, dotate di apposito certificato di agibilità, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023-2024. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle relative risorse (**articolo 99-bis**).

Edilizia scolastica

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un **fondo di 150 milioni** di euro per il **2023**, finalizzato alla **valorizzazione del personale scolastico**, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR. Viene previsto che talune attribuzioni in materia di attestazioni siano svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Inoltre, è disposto che una quota parte del **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche**, pari a **4,2 milioni** di euro, sia destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'**incremento dei compensi dei revisori dei conti** delle istituzioni scolastiche. Si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio (**articolo 100**).

Valorizzazione del personale scolastico e compensi dei revisori dei conti

Si interviene sull'**art. 2, commi 3 e 4, del D.L. 126/2019**, posticipando **dal gennaio 2021 al 2024 l'assunzione dei primi 59 dirigenti tecnici** a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione e del merito previsti dalla disposizione, e **dal 2023 al 2025 l'assunzione dei restanti 87**; vengono al contempo **prorogati, fino al 2024, gli incarichi temporanei in essere** relativi ai dirigenti tecnici (**articolo 153, comma 10**).

Reclutamento e incarichi dei dirigenti tecnici

Viene esteso dal **31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024** il termine di durata massima degli **incarichi temporanei** di dirigenti tecnici già attribuiti o da conferire da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dello svolgimento del relativo concorso

Incarichi temporanei dirigenti tecnici

previsto dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019). Di conseguenza, si dispone anche per ciascuno degli anni **2023** e **2024** un'autorizzazione di spesa pari a **7,9 mln** di euro annui, di importo identico a quella già prevista, a legislazione vigente, per il **2021** e il **2022** (**articolo 153, comma 11**).

Università e istituzioni AFAM

Sono apportate alcune modifiche alla disciplina vigente in ambito sanitario volta a favorire la tempestività dei pagamenti, con particolare riferimento alle **anticipazioni sul finanziamento della formazione dei medici specialisti**, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce e assegna alle Università le risorse previste. Allo scopo, innanzitutto si incrementa **dall'80 al 90 per cento la percentuale massima dell'anticipo consentito**, estendendo poi la possibilità di calcolo al valore provvisorio del finanziamento **stimato** dal Ministero dell'università con decreto direttoriale e non solo al valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Viene inoltre autorizzato il Ministero dell'economia ad effettuare, se necessario, **recuperi o compensazioni**, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi (**articolo 97**).

Trattamento economico degli specializzandi

Si novella l'**art. 1, comma 977, della L. 145/2018**, disponendo che il **MUR, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie**, preveda **penalizzazioni economiche per le università che non abbiano rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente**, qualora il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti a esso assegnati in termini di fabbisogno complessivo generato (**articolo 101, comma 1**).

Penalizzazioni economiche per le università

Nell'ambito delle attività di **attuazione del PNRR** e dei connessi adempimenti in tema di **monitoraggio, rendicontazione e controllo** degli investimenti facenti capo al **MUR**, si stanziavano **7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025**, per finanziare **l'assistenza informatica**, e più in particolare le convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, i servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza (**articolo 101, comma 2**).

Assistenza informatica MUR

Si incrementa di **250 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2024** e **2025** il **Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio**, da destinare agli **studenti universitari e AFAM**, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR (**articolo 101, comma 3**).

Borse di studio universitarie

Si modifica l'**art. 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 139 del 2021** (L. 205/2021), nel senso di prevedere che le risorse ivi previste per la rifunzionalizzazione di un determinato immobile siano destinate anche per l'ulteriore sostegno per interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli **immobili dell'Università degli studi di Trieste** o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (**articolo 101, comma 3-bis**).

Immobili dell'Università degli studi di Trieste

Si prevede un finanziamento di **4 milioni di euro** per il 2023 e **6 milioni di euro** (annui) a decorrere **dal 2024** del Fondo di cui all'**art. 1, comma 526 della legge n. 178 del 2020**, finalizzato a corrispondere un contributo per le **spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede** di università statali (**articolo 101, comma 3-bis**).

Spese per la locazione degli studenti fuori sede

Si stanziavano risorse per la **valorizzazione delle università a vocazione collegiale**. In particolare, si incrementa di **5 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2024** e **2025** lo stanziamento del Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale di cui all'**art. 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178**. Si dispone poi che per le annualità 2023, 2024 e 2025, il Fondo in questione sia ripartito, per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo e, per una quota del 50 per cento, in ragione dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti. Non sono ammessi al riparto di tale fondo gli istituti d'istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialità (**articolo 101, commi 3-bis e 3-ter**).

Valorizzazione delle università a vocazione collegiale

Si stanziavano risorse per l'**Istituto di istruzione superiore a ordinamento speciale I.U.S.S.- Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia**. In particolare, si incrementa il fondo di funzionamento ordinario, quota base, di **4 milioni di euro** per l'anno **2023**, e di **5 milioni** di euro per **ciascuno degli anni 2024** e **2025**, al fine di sostenerne la sostenibilità dello sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti infrastrutturali (**articolo 101, comma 3-bis**).

Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia

<p>Si prevede che, al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale delle aree dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) possano essere riconosciute le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero dell'università e della ricerca, come rideterminate con i criteri fissati dal <u>contratto collettivo nazionale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021</u>. Si prevede, inoltre, che per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di cui sopra il differenziale stipendiale previsto dall'art. 52, comma 4, del <u>CCNL Comparto funzioni centrali del triennio 2019-2021</u>, possa essere rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione del personale delle aree del Ministero dell'università e della ricerca previste alla data del 31 ottobre 2022. Si dispone poi che per le stesse finalità di cui sopra, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'ANVUR possano essere incrementati di euro 16.683 (annui) per il personale dirigenziale di livello generale e di euro 19.777 (annui) per il personale dirigenziale di livello non generale (articolo 101, commi 3-quater-3-septies).</p>	<p>Indennità di amministrazione ANVUR</p>
<p>Si riconosce al CNR un contributo straordinario, per l'anno 2023, di 15 milioni di euro. Si prevede, poi, che i compensi e rimborsi spese ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti tecnico-scientifici e amministrativi-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca, di cui all'art. 5, comma 1, del <u>decreto-legge n. 212 del 2002 (L. 268/2022)</u> sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Infine, si incrementa di 149.377 euro annui, a decorrere dal 2023, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, della <u>legge n. 407 del 1998</u>, relativa a borse di studio riservate a determinate categorie di soggetti, ivi indicati (articolo 101, commi 3-quater-3-septies).</p>	<p>Contributo al CNR, rimborsi spese e borse di studio riservate</p>
<p>Si destinano 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2023, per sostenere gli studenti delle istituzioni AFAM con disabilità, con invalidità superiore al 66 per cento e con disturbi specifici di apprendimento (articolo 101-bis).</p>	<p>Sostegno degli studenti AFAM con disabilità</p>
<p>Si prevedono, inoltre, disposizioni in materia di borse di studio destinate a studenti universitari con disabilità. In particolare, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione di una serie di altre provvidenze (l'assegno mensile di assistenza in favore di invalidi civili parziali, la pensione in favore degli invalidi civili totali, dei sordi e dei ciechi civili assoluti e parziali, nonché dell'eventuale maggiorazione prevista dall'art. 38 della <u>legge 28 dicembre 2001, n. 448</u>) (articolo 101-bis).</p>	<p>Borse di studio destinate a studenti universitari con disabilità</p>
<p>Si incrementano di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale per l'attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano a corsi di formazione specialistica (articolo 101-bis).</p>	<p>Borse di studio per i medici di medicina generale</p>
<p>Si prevedono finanziamenti per la promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management, prevista dall'art.1, comma 244, della <u>legge 30 dicembre 2018, n. 145</u>. A tal fine, viene autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (articolo 101-bis).</p>	<p>Scuola europea di industrial engineering and management</p>
<p>Si prevede un finanziamento di Scuole superiori a ordinamento speciale e Scuole superiori d'Ateneo del sistema universitario. In particolare, si autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a beneficio degli enti ivi puntualmente indicati. Si prevede, poi, che il MUR, con proprio decreto, proceda a ripartire le risorse in parti uguali fra gli enti considerati (articolo 101-bis).</p>	<p>Scuole superiori a ordinamento speciale e Scuole superiori d'Ateneo</p>
<p>Si prevedono misure in materia di università e istituti superiori non statali legalmente riconosciuti. In particolare, si modifica l'art. 12, comma 1, della <u>L. 240/2010</u>, innalzando per tali enti dal 20% al 30% (come previsto per le università statali dall'art. 60 del <u>D.L. 69/2013</u>, così equiparandole) la quota massima di risorse destinata a fini premiali per la qualità della didattica e della ricerca (articolo 101-bis).</p>	<p>Università e istituti superiori non statali legalmente riconosciuti</p>
<p>Si interviene in materia di risorse destinate ai ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR. La disposizione, in particolare, consta di due commi: 1) il primo comma sostituisce il secondo periodo dell'art. 1, comma 310, lett. b), della <u>L. 234/2021</u> (legge di bilancio 2022), prevedendo che le risorse ivi previste (30 milioni a decorrere dal 2022), destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio, siano ripartiti sulla base dei criteri stabiliti con decreto del MUR; 2) il secondo comma prevede che le risorse non ancora assegnate sono ripartite tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MUR con decreto dirigenziale in proporzione alle</p>	<p>Ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR</p>

assegnazioni ordinarie dell'anno 2022, di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (**articolo 101-quater**).

Si integra l'art. 6 del **decreto-legge n. 243 del 2016** (L. 18/2017) aggiungendo allo stesso il comma 1-ter, il quale autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato per il personale docente o amministrativo madrelingua o esperto con riferimento alla Scuola europea di Brindisi (articolo 129, commi 3-bis e 3-ter).

Scuola europea di Brindisi

TURISMO, SPORT, CULTURA E INFORMAZIONE

Turismo

Gli interventi a favore del turismo prevedono la costituzione **presso il Ministero del turismo**:

- di un **Fondo**, con una dotazione di **30 milioni** di euro per l'anno **2023**, di **50 milioni** per l'anno **2024**, di **70 milioni** per l'anno 2025 e di **50 milioni** per l'anno **2026**, da destinare alle **imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento**, con l'obiettivo di realizzare interventi di ammodernamento e manutenzione, al fine di garantire adeguati *standard* di sicurezza. Tale misura mira altresì ad incentivare l'**offerta turistica delle località montane**. Le risorse previste possono essere destinate alla dismissione di impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti. E' inoltre prevista la dotazione di **1 milione** di euro per progetti di **snow-farming** per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2026**. Le modalità di attuazione della disposizione sono stabilite con decreto interministeriale (**articolo 102**);
- di un **Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo**, con una dotazione di **5 milioni** di euro per l'anno **2023** e **8 milioni** per ciascuno degli anni **2024 e 2025**, per favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di alti professionisti del settore. Con uno o più decreti del Ministro del turismo sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo (**articolo 104**);
- di un **Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica**, con una dotazione di euro **10 milioni** per il **2023** ed euro **12 milioni** per **ciascuno degli anni 2024 e 2025**. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei **comuni** classificati dall'ISTAT a **vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti**, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale (**articolo 105**);
- di un **Fondo per il turismo sostenibile**, la cui dotazione è pari a **5 milioni** di euro per l'anno **2023** e **10 milioni** per gli anni **2024 e 2025**. Il fondo è finalizzato a rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo, nonché favorire la transizione ecologica, con azioni di promozione del turismo intermodale (**articolo 106**).

Fondo per imprese esercenti attività di risalita e innevamento

Fondo per il settore professionale turistico

Fondo piccoli comuni a vocazione turistica

Fondo per il turismo sostenibile

Inoltre, il disegno di legge, all'**articolo 105-bis** incrementa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 il fondo istituito con legge di bilancio 2022 per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti «**cammini**» **religiosi** e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano.

Si segnala inoltre che l'**articolo 107** **proroga**, anche per l'anno d'imposta **2023** e per i soli **oggetti titolari di reddito d'impresa**, il **credito d'imposta al 65 per cento** previsto per le **erogazioni liberali** effettuate da privati per interventi di **manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici** e per la **realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche**. La norma rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel **primo trimestre 2023** il contributo riconosciuto, sotto forma di **credito d'imposta**, pari al **50% degli investimenti effettuati**, per gli **investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive** che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel **limite massimo di 10 mila euro**.

Il disegno di legge contiene poi delle disposizioni per il **recupero di aiuti di stato COVID-19 corrisposti in eccedenza** rispetto alla misura consentita ai sensi del Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19, cd. *Temporary Framework* COVID-19 (Sezione 3.1). Le **misure legislative agevolative** interessate dall'articolo sono state introdotte durante il periodo pandemico a **sostegno delle imprese del settore turistico**. In caso di superamento dei massimali previsti dal *Temporary Framework*, si prevede, *in primis*, un meccanismo volontaristico di restituzione da parte del beneficiario, comprensiva degli interessi. In caso di mancata restituzione volontaria, il corrispondente importo deve essere sottratto dagli

Recupero aiuti di stato COVID-19 settore turistico

aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. In assenza di nuovi aiuti o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto **non sia sufficiente** a garantire il completo recupero, **l'importo** da recuperare **dovrà essere effettivamente riversato**. Non è prevista l'applicazione di sanzioni in caso di restituzione. Le **disposizioni** dell'articolo entrano in vigore il giorno stesso della **pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 103)**.

Sport

Vengono introdotte misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. A tal fine, si modifica, anzitutto il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 16/2020, prevedendo, rispetto alla disciplina vigente, che il piano complessivo delle opere ricomprenda anche le opere individuate con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport adottato ai sensi dell'art. 1, comma 774, della L. n. 178/2020 e che il D.P.C.M. approvativo del piano complessivo delle opere è approvato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si autorizza la spesa di 400 milioni di euro per il triennio 2024-2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche nonché per il finanziamento delle ulteriori opere di cui al comma 1 dell'articolo in esame. Viene ridotto di 400 milioni di euro l'incremento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili istituito dall'art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022, con una conseguente rimodulazione delle risorse aggiuntive stanziare per le singole annualità fino al 2027. Inoltre, è previsto che, al fine di consentire lo svolgimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a., il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista, nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (**articolo 84**).

Giochi Milano-Cortina

Si prevede il finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto **"Bici in Comune"** attività promossa dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per favorire la promozione della mobilità ciclistica quale strumento di uno stile di vita sano e attivo, nonché del cicloturismo. A tal fine, si autorizza a favore della società Sport e salute Spa la spesa di **3 milioni di euro per l'anno 2023**, e di **5,5 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2024 e 2025**. Si stabilisce, poi, che 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con DPCM, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione delle risorse.

Bici in comune

Si incrementa di **2 milioni di euro annui**, a decorrere dal **2023**, il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui **1 milione** di euro (annui) è destinato a **sostenere la maternità delle atlete non professioniste (articolo 107, comma 1)**.

Maternità delle atlete non professioniste

Viene disposta la **proroga**, anche per l'anno d'imposta **2023** e per i soli **soggetti titolari di reddito d'impresa**, del **credito d'imposta**, nella misura del **65 per cento**, per le **erogazioni liberali** effettuate da privati per interventi di **manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici** e per la **realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche**. Inoltre, è reso applicabile anche agli investimenti effettuati nel **primo trimestre 2023** il contributo riconosciuto, sotto forma di **credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati**, per gli **investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive** che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel **limite massimo di 10 mila euro (articolo 107, commi 2 e 3)**.

Crediti di imposta strutture sportive e investimenti pubblicitari

Vengono aggiunti **25 milioni** di euro, per il **2023**, all'incremento disposto, per il 2022, dall'art. 7 del decreto-legge n. 144 del 2022, del **«Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano»**, da destinare all'erogazione di **contributi a fondo perduto** per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., **per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica (articolo 107, comma 4)**.

Contributi a fondo perduto per impianti sportivi e piscine

Si incrementa il **Fondo "Sport e periferie"** di **50 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2026 (articolo 107, comma 5)**.

Sport e periferie

Viene incrementata di **200 milioni di euro** la dotazione del **fondo speciale** per la concessione di **contributi** in conto interessi sui **finanziamenti all'impiantistica sportiva**, costituito presso l'Istituto per il credito sportivo (**articolo 107, comma 6**).

Contributi per impiantistica sportiva

Si incrementa il Fondo destinato al **Progetto Filippide**, finalizzato a favorire la realizzazione di progetti di **integrazione dei disabili attraverso lo sport, di 200.000 euro per il 2023 (articolo 107, comma 6-bis)**.

Progetto Filippide

Si interviene sull'**Istituto per il credito sportivo**. In particolare, si dispone e, al contempo, si disciplina la trasformazione dell'**Istituto in società per azioni**, dettandone altresì le principali norme di organizzazione e funzionamento. Il nuovo ente, con forma di s.p.a., è denominato "**Istituto per il credito sportivo e culturale**"; se ne prevede la soggezione al TU in materia bancaria e creditizia, e non anche a quello sulle società a partecipazione pubblica, con poteri di controllo della Corte dei conti (**articolo 107-bis**).

Cultura

Si prevede l'incremento di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per il 2024 e di 8 milioni di euro per il 2025 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 352 della legge n. 234 del 2022, relativa al Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET, istituito presso il Ministero della cultura (**articolo 52-bis**).

Si incrementa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 il fondo istituito con la legge di bilancio 2022 per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti «**cammini**» religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano (**articolo 105-bis**).

Si sostituisce l'art. 1, comma 357 della legge n. 234 del 2021, relativa alla **Carta elettronica per spese culturali da parte dei giovani diciottenni**, con i commi 357-357-*quinquies* del medesimo articolo (lettera a)) e si introducono disposizioni di coordinamento all'art. 1, comma 358 della medesima legge (lettera b)).

Carta della cultura giovani e Carta del merito

Il nuovo **comma 357** dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021 prevede che, a fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera sono concesse, a **decorrere dall'anno 2023**:

a) una "**Carta della cultura Giovani**" a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, **assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età**;

b) una "**Carta del merito**", agli iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati che abbiano conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il **diploma finale con una votazione di almeno 100 centesimi**, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la carta di cui alla lettera a).

Il nuovo **comma 357-bis** prevede che le misure di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nell'anno 2023 la Carta della cultura Giovani è assegnata ai nati nell'anno 2004 mediante utilizzo delle risorse già impegnate nel 2022. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Ai sensi del nuovo **comma 357-ter**, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357-bis, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito.

Il nuovo **comma 357-quater** prevede che il Ministero della cultura vigili sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, possa provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti.

Il nuovo comma **357-quinquies** prevede che, in caso di violazione delle disposizioni del comma 357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a euro 1.000.

Il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, assume la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

Poi, si prevede che, nello stato di previsione del Ministero della cultura, sia istituito un **Fondo da ripartire** con una dotazione di 100 milioni di euro nel 2023, 34 milioni di euro nel 2024, 32 milioni di euro nel 2025 e 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo (**articolo 108**).

Si autorizza la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dal 2023 per il finanziamento della **Fondazione Biblioteca Benedetto Croce** con sede in Napoli. Si rifinanzia poi di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2023, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 335 della legge n. 205 del 2017, relativa al finanziamento dell'istituzione culturale denominata *Accademia Vivarium novum*, con sede in Frascati (**articolo 108, commi 1-bis, 1-ter**).

Fondazione
Biblioteca
Benedetto Croce

Si autorizza la spesa di **900.000** euro per il 2023 e 1 milione per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore dell'**Unione nazionale delle pro loco d'Italia**, al fine di consentire la realizzazione del censimento e della valorizzazione delle espressioni del patrimonio culturale immateriale dei piccoli comuni, in attuazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO (**articolo 108, comma 1-bis**).

Valorizzazione
delle espressioni
del patrimonio
culturale
immateriale dei
piccoli comuni

Si rifinanzia, nella misura di 3 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, il **Fondo per le piccole e medie imprese creative** istituito dalla legge n. 178/2020 nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Tali risorse possono essere impiegate promuovere la nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, le università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative o per favorire processi di innovazione, sostenere la crescita delle imprese del settore, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione (**articolo 108-bis**).

Si autorizza un contributo di **700 mila** euro, per il 2023, da destinare al comune di Roma Capitale per le celebrazioni da tenersi in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a via del Portico d'Ottavia (**articolo 110-bis**).

Rastrellamento
a via del Portico
d'Ottavia

Si interviene sul regime fiscale dell'Accademia dei Lincei prevedendo:

- con una norma di interpretazione autentica (dunque con **applicazione retroattiva**) si stabilisce che **l'Accademia Nazionale dei Lincei è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa;**

Accademia
Nazionale dei
Lincei

- **che dal 1° gennaio 2023 opera l'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali**, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;

- che per il **ristoro ai comuni del minor gettito IMU** sia istituito un apposito **Fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con **dotazione di 2,1 milioni di euro** per l'anno 2023 (**articolo 110-bis**).

Si incrementa di 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 651 della legge n. 205 del 2017, relativa al sostegno della **Fondazione Graziadio Isaia Ascoli** per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica (**articolo 110-bis**).

Fondazione
Graziadio Isaia
Ascoli

Editoria

A decorrere dal **1° gennaio 2023**, è posta a carico del **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corresponsione del rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate per la spedizione di **prodotti editoriali**. Il predetto Fondo è incrementato di euro **75.883.298** per il **2023** e di euro **55.000.000** a decorrere **dal 2024** (**articolo 110**).

Spedizione dei
prodotti editoriali

Si **proroga sino all'anno 2025** il contratto di produzione tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il **Centro di produzione Spa**, stipulato ai sensi dell'art. 1, commi 397 e 398 della legge n. 160 del 2019. Si prevede, inoltre, che sia autorizzata la spesa fino a un massimo di **8 milioni di euro**, per l'anno **2023**, per l'espletamento del **servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari** (**articolo 110-bis**).

Centro di
produzione Spa

Si autorizza un contributo di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali - Censis per le attività e il funzionamento, al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese (**articolo 110-bis**). Censis

DIFESA E SICUREZZA CIBERNETICA

Con riferimento al comparto della **Difesa** il disegno di legge prevede:

- la proroga al 30 giugno 2023, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 31 dicembre 2022, della durata della ferma dei **medici e degli infermieri militari** reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario in relazione all'emergenza COVID-19. Gli oneri relativi alla proroga sono quantificati in euro 5.726.703 per l'anno 2023 (**articolo 111**);
- l'incremento **da 155 unità a 271 unità** il numero massimo di ufficiali da collocare in soprannumero; vengono inseriti gli ufficiali generali e gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro nell'elenco degli **ufficiali da considerare in soprannumero** viene incrementato **da 10 a 15 unità** il contingente massimo di **ufficiali dell'Arma dei carabinieri** che possono essere destinati con determinazione annuale del Capo di stato maggiore della difesa alle posizioni soprannumerarie contenute nell'elenco degli **ufficiali da considerare in soprannumero (art. 111 -bis)**;
- l'**istituzione del Polo nazionale della subacquea e l'assegnazione** alla Marina militare del compito di promuovere le attività di valorizzazione del settore della subacquea nazionale (**art.112-bis**); Istituzione del Polo nazionale della subacquea
- la riforma della disciplina della **Cassa di previdenza delle forze armate**, al fine di superare difformità esistenti tra le diverse forze armate, evitare disparità tra le diverse categorie di personale garantire la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo (**articolo 112**) Proroga medici militari
- l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa per le esigenze del **Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati** del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023. Il **comma 2** autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di **personale operaio** a tempo determinato con contratti di durata massima di trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023 (**articolo 114**).
- l'incremento **da 50 a 170 unità del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri** da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il **potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare**, previsto dall'articolo 828-bis del Codice dell'ordinamento militare (COM); vengono posti **a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario. Si prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità previste per il *turn-over* sia autorizzata **l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 120 unità**, a decorrere dal **1° settembre 2023**, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e in particolare di 76 unità del ruolo ispettori e 44 unità del ruolo appuntati e carabinieri (**art.114-bis**); Potenziamento del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare

Per quanto concerne la **sicurezza cibernetica**:

- si istituisce nello stato di previsione del MEF due fondi finalizzati ad attuare la Strategia nazionale di cybersicurezza ed il relativo Piano di implementazione. Si tratta del **Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza** con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2023, 90 milioni per il 2024, 110 milioni per il 2025 e 150 milioni annui dal 2026 al 2037, e del **Fondo per la gestione della cybersicurezza**, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni per il 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025. Il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del Piano di implementazione della Strategia è affidato all'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale**. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri le risorse dei due fondi sono assegnate alle amministrazioni individuate dal Piano e, sempre con DPCM, eventualmente revocate, all'esito del monitoraggio operato dall'Agenzia, e riassegnate. Infine, vengono incrementate di 2 Risorse per la Strategia nazionale di cybersicurezza
- Risorse per la cyber sicurezza

milioni di euro all'anno le risorse per il **funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale** di cui all'art. 18 del D.L. 82/2021 (**art.154**).

- si autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato Nato *Innovation Fund* (**art. 130-bis**).

Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana al Nato Innovation Fund

SICUREZZA e SOCCORSO PUBBLICO

In materia di sicurezza e ordine pubblico si segnalano i seguenti interventi:

- **istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno** – Dipartimento della pubblica sicurezza mediante il quale **assicurare la copertura finanziaria degli interventi, già programmati** con precedenti strumenti di bilancio, **per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato (articolo 113)**;
- si autorizza una spesa complessiva di **211.518.217 euro**, distribuiti negli anni **2023-2027**, per il funzionamento della **rete nazionale standard Te.T.Ra.**, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE *Public Safety* (**articolo 115**);
- si **potenziano gli interventi** in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui ai **patti per la sicurezza urbana** in relazione all'installazione da parte **dei comuni**, di sistemi di **videosorveglianza** per la **prevenzione** e contrasto dei fenomeni di **criminalità**. A tal fine, il provvedimento **rifinanzia** la relativa autorizzazione di spesa per un ammontare pari a **15 milioni** di euro **per ciascuno** degli anni **2023, 2024 e 2025 (articolo 119)**; sulla **medesima materia**, durante l'esame in sede referente, è stato istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato al **potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana** da parte dei comuni, attraverso l'installazione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza convenzionati (**articolo 137-bis**).

Infrastrutture polizia

Sicurezza urbana

Inoltre, gli **articoli 117, 118 e 122** destinano risorse al **Corpo nazionale nazionale dei vigili del fuoco**, rispettivamente, per l'acquisizione di nuova tecnologia robotica (32 milioni nel triennio 2023-25, **a seguito della modifica in sede referente**), per aumentarne la capacità di risposta negli scenari di incendio, mediante dotazioni tecnologiche mirate (10 milioni nel triennio 2023-25), per aumentarne la capacità di risposta ad emergenze dovute al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico (20 milioni nel triennio 2023-25).

Vigili del fuoco

Nel corso dell'esame in sede referente sono state inoltre destinate risorse per la copertura assicurativa del personale delle forze armate e del comparto sicurezza e soccorso civile, per un importo pari a 10.018.075 euro per ciascuno degli anni da 2023 a 2025 (**articolo 112-bis**) e sono stati istituiti un fondo destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**articolo 113-bis**) e un fondo per la costruzione o ristrutturazione di immobili demaniali assegnati o da assegnare al Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, **articolo 118-ter**).

IMMIGRAZIONE

In materia di politiche di gestione dell'immigrazione e dell'accoglienza dei richiedenti asilo si segnalano i seguenti interventi:

- la **proroga** dal 31 dicembre 2022 al **3 marzo 2023** della durata dello **stato di emergenza** di rilievo nazionale in relazione all'esigenza di **assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina**. Inoltre si sopprime la data del 31 dicembre 2022 come termine di durata massima del **contributo di sostentamento** in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione. Da ultimo, autorizza il **Dipartimento della protezione civile** della Presidenza del Consiglio a **rimodulare**, sulla base delle effettive esigenze, **le misure di assistenza e accoglienza** in favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022 per fronteggiare la situazione emergenziale (**articolo 116**);
- uno stanziamento complessivo di **42 milioni** di euro per l'ampliamento della rete dei **centri di permanenza per i rimpatri** degli stranieri irregolari (**articolo 120**);
- l'**autorizzazione** al Ministero dell'interno a **prorogare fino al 27 marzo 2023** i **contratti di prestazione di lavoro a termine** già stipulati al fine di assicurare la **funzionalità delle Questure, delle Commissioni e Sezioni territoriali** per il

Proroga stato di emergenza ucraina

risorse centri rimpatrio

riconoscimento della protezione internazionale e della **Commissione Nazionale per il diritto di Asilo**, in considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi durante l'anno 2022 e del perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina (**articolo 121**);

- l'autorizzazione al **Ministero dell'interno** a utilizzare per l'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, **prestazioni di lavoro a contratto a termine** nel limite massimo di spesa di **euro 37.259.690**. Tali prestazioni di lavoro sono destinate a consentire la definizione delle procedure per l'**instaurazione del rapporto di lavoro** tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il **lavoratore straniero** che entra nel nostro Paese in attuazione dei decreti-flussi per gli anni 2021 e 2022 (di cui agli articoli 42, 43 e 44 del D.L. 73/2022) e delle procedure di **regolarizzazione dei lavoratori stranieri** (**articolo 123**).

contratti a termine per regolarizzazioni

POLITICA ESTERA

In materia di **affari esteri**, il disegno di legge di bilancio per il 2023 reca disposizioni riguardanti:

- la **proroga per tutto l'anno 2023 dell'autorizzazione di spesa per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero** maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina (**art. 129, comma**).
- misure riguardanti il **trattamento del personale all'estero del MAECI** ed in particolare la **disciplina dei congedi e permessi**, un **aumento della soglia massima della maggiorazione rischio e disagio** (MRD) dell'indennità di servizio all'estero nelle **sedi caratterizzate da comprovate difficoltà di copertura**, l'erogazione di **provvidenze scolastiche per i figli dei dipendenti** in servizio all'estero ed il rimborso delle spese per i viaggi di trasferimento da e per le sedi all'estero. Si dispone inoltre che, con decreto interministeriale MAECI-MEF, vengano individuate sedi particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità (**art. 129, comma 2**);
- la possibilità per le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura, di assumere personale a contratto, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 3150 unità. Ai fini dell'incremento di tali assunzioni vengono conseguentemente rideterminate le autorizzazioni di spesa a decorrere dall'anno 2023 (**art. 129-bis**);
- autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad assumere 520 unità di personale, di cui 100 unità nell'area "Assistenti" nell'anno 2023 e 420 nell'area "Funzionari" nell'anno 2024 (**art. 129-bis, comma 1**);
- incrementa di 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2023, lo stanziamento per la corresponsione delle retribuzioni del **personale a contratto degli uffici esteri** delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti di cultura (**art. 129-bis, comma 2**);
- un'autorizzata una spesa di **5 milioni di euro per il 2023, di 40 per il 2024 e di 1 milione per il 2025** in relazione alle attività logistiche e organizzative relative alla presidenza italiana del G7 del 2024, (**art. 130**);
- autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della **Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa** (CEB) per una quota pari a euro 710.592.000 di capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 di capitale versato (**art. 130-bis**);
- autorizza la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 4,5 milioni per l'anno 2024 e di euro 10 milioni per l'anno 2025 per gli adempimenti connessi alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca Asiatica di Sviluppo in Italia (**art. 130-ter**).

Tutela e sicurezza degli uffici all'estero

Trattamento del personale all'estero del MAECI

Assunzioni presso uffici esteri

Personale a contratto uffici esteri

Aumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa

AMBIENTE E TERRITORIO

Il disegno di legge reca disposizioni in **materia ambientale** che prevedono:

- il rifinanziamento, per gli anni 2023 e 2024, del **credito d'imposta**, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l'**acquisto di materiali riciclati** precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019 (**articolo 124**);
- il rifinanziamento del fondo denominato "**Programma sperimentale Mangiaplastica**", per un importo di **14 milioni di euro** (6 milioni per l'anno 2023 e 8 milioni per l'anno 2024), al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori (**articolo 125**);

Credito di imposta materiali riciclati

Programma sperimentale Mangiaplastica

- una autorizzazione di spesa di complessivi 110 milioni di euro per il periodo 2023-2026 a favore del Commissario unico per la depurazione al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli **interventi sui sistemi fognari e depurativi** volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane (**articolo 126**); Acque reflue urbane
- una autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per gli interventi di progettazione ed esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare con precisione estensione e profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle **aree ferroviarie comprese tra i SIN «ex SLOI ed ex Carbochimica»** ed interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento (**art. 126-bis, introdotto in sede referente**); Bonifica SIN Trento Nord
- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del "**Fondo per il contrasto al consumo di suolo**" con uno stanziamento complessivo di **160 milioni di euro per gli anni 2023-2027**, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano; è demandata ad decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri per il riparto del fondo a favore delle regioni e delle province autonome, delle modalità di monitoraggio e delle modalità di revoca delle risorse assegnate (**articolo 127**); Contrasto al consumo di suolo
- disposizioni per la **prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria**, con l'assegnazione in favore della regione Calabria di **50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per il 2024, 170 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026** a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni (**art. 127-bis, introdotto in sede referente**); Prevenzione rischio idrogeologico Calabria
- l'assegnazione alle **Autorità di bacino distrettuali** di uno stanziamento complessivo di **14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023**, così ripartito: 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia. Tale stanziamento è finalizzato a consentire alle citate autorità di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'art. 63, commi 10 e 11, del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) - tra cui l'elaborazione del Piano di bacino distrettuale e dei relativi stralci, come il piano di gestione del bacino idrografico e il piano di gestione del rischio di alluvioni - anche nel mutato quadro climatico e territoriale, provvedendo altresì all'implementazione ed estensione all'intero distretto dei servizi informativi ed applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale (**art. 127-bis, introdotto in sede referente**); Rafforzamento Autorità di bacino distrettuali
- un'autorizzazione di spesa di 12 milioni di euro (**6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024**) a favore dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), al fine di consentire l'espletamento delle attività strategiche dell'Istituto, ivi comprese quelle connesse all'attuazione del PNRR (**articolo 128**); Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA
- modifiche alla disciplina relativa alla destinazione dei **proventi delle aste delle quote di emissioni di CO2** recata dall'art. 23 del d.lgs. 47/2020, prevedendo tra l'altro (comma 1) che la quota assegnata agli ex Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico (pari complessivamente al 50% dei proventi, poi ripartita per il 70% al Ministero dell'ambiente e per il 30% al Ministero dello sviluppo economico) è da intendersi, con riguardo ai proventi **delle aste maturate negli anni 2020 e 2021, interamente destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)**, al netto di un importo di 15 milioni di euro, per ciascuna delle suddette annualità, assegnato al Ministero delle imprese e del *Made in Italy* (**art. 128-bis, introdotto in sede referente**); Proventi aste quote CO2
- l'assegnazione al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA di un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il **completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia** alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa

strumentali (**art. 128-bis, introdotto in sede referente**) nonché l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del «Fondo per il completamento della Carta geologica d'Italia», destinato all'ISPRA, con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2024-2025, al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano (**art. 128-bis, introdotto in sede referente**).

Carta geologica
d'Italia

Il disegno di legge reca, inoltre, numerose disposizioni in materia di **calamità naturali**:

- si autorizza la spesa di **100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024**, ad integrazione delle risorse già stanziati dall'art. 3 del D.L. 179/2022, a favore dei **territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici** verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 (**articolo 131**);
- si autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in relazione agli **eventi calamitosi** che hanno colpito il territorio di **Maratea** nei mesi di ottobre e novembre del 2022, al fine di supportare gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche (**art. 131-bis, introdotto in sede referente**);
- **si prorogano, fino al 31 dicembre 2023**: il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio della città metropolitana di **Catania**; i termini di durata dell'incarico dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di **Campobasso** colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative **gestioni straordinarie, strutture commissariali e relativo personale**; i termini per assunzioni in deroga da parte della città metropolitana di Catania (**articolo 132**);
- per la ricostruzione dei territori colpiti dal **sisma del 2017 nell'isola di Ischia**, si **proroga fino al 31 dicembre 2023 la gestione straordinaria**, per una spesa di 4,95 milioni per l'anno 2023; si autorizza inoltre, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni per la struttura commissariale, la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le assunzioni a tempo determinato e la stipula di una convenzione con Invitalia S.p.A.; si prevede, fino al 31 dicembre 2023, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per determinati immobili inagibili o distrutti (attività economiche e prima casa); si autorizza per il periodo 2023-2027 una spesa complessiva pari a 190 milioni di euro per la ricostruzione privata e pubblica (**articolo 133**);
- per i territori colpiti dagli **eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016** sono previste: la **proroga fino al 31 dicembre 2023** dello stato di emergenza e della gestione straordinaria; disposizioni in materia di personale e per la Struttura di missione antimafia per la ricostruzione; un finanziamento per garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario per la ricostruzione; disposizioni per la sospensione delle rate dei mutui e norme di natura fiscale (ivi inclusa, a seguito di una integrazione apportata in sede referente, la proroga al 31 dicembre 2023 dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2022); disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti urbani e lo stoccaggio e il recupero delle macerie e dei rifiuti da costruzione e demolizione; agevolazioni per le utenze; esclusione, anche per il 2023, di immobili distrutti o inagibili a fini Isee (**articolo 134, modificato in sede referente**);
- a favore dei territori colpiti dal **sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto**, si **proroga fino al 31 dicembre 2023** lo stato di emergenza, la facoltà di assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile (per una spesa di 9,505 milioni), la possibilità per i commissari delegati di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti e l'esenzione dall'applicazione dell'IMU; si autorizza inoltre la spesa di 14,2 milioni di euro per l'anno 2023 per spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, al contributo di autonoma sistemazione, all'assistenza alla popolazione e a interventi sostitutivi (**articolo 135**);
- a favore dei territori colpiti dal **sisma del 2009 in Abruzzo**, si assegna, per il periodo 2023-2025, un **contributo straordinario** in favore del Comune dell'Aquila, pari a complessivi 53 milioni di euro, un contributo straordinario per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, pari a complessivi 5,3 milioni, ed un contributo

Alluvione
Marche 2022

Eventi
calamitosi
Maratea

Sisma Molise e
Sicilia 2018

Sisma Ischia
2017

Sisma Italia
centrale 2016-
2017

Sisma 2012
Emilia
Romagna,
Lombardia e
Veneto

Sisma 2009
Abruzzo

destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, pari a complessivi 1,5 milioni; **si prorogano, inoltre, fino al 31 dicembre 2025, i contratti a tempo determinato** del comune dell'Aquila, dei due Uffici speciali per la ricostruzione e dei comuni del cratere sismico (**articolo 136**).

REGIONI ED ENTI LOCALI

Il **Titolo XIII** del disegno di legge di bilancio (articoli **da 137 a 146**) è interamente dedicato alle **Regioni** e agli **enti locali**. Si evidenziano, al riguardo, i **principali interventi** in materia contenuti nella manovra di bilancio:

- si prevede un **incremento di 50 milioni di euro** per il **2023** del **Fondo di solidarietà comunale**, destinato ad aumentare la **quota parte delle risorse** del Fondo destinate a specifiche **esigenze di correzione nel riparto** del Fondo stesso tra i comuni beneficiari (**articolo 137**).
Si tratta, in particolare, della quota del FSC costituita dalla legge di bilancio 2020 con le risorse destinate dallo Stato al progressivo reintegro del taglio di 560 milioni di euro annui operato sul Fondo stesso a titolo di concorso alla finanza pubblica, ai sensi del decreto-legge n. 66 del 2014 (tale concorso è venuto meno a partire dal 2019).
Incremento Fondo di solidarietà comunale per il 2023
- sono **incrementati i contributi** a favore degli **enti locali** - **50 milioni** per il **2023**, **100 milioni** per ciascuno degli anni **2024** e **2025** - per le **spese di progettazione definitiva ed esecutiva** relativa a interventi di **messaggio in sicurezza** del territorio a rischio idrogeologico, delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché delle strade (**articolo 138**).
Si istituisce, inoltre, un Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti.
Risorse ai comuni per progettazione e assistenza tecnica specialistica
- si introduce una **procedura di individuazione** - con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il MEF e previa intesa in Conferenza Stato città e autonomie locali - dei **criteri** e delle **modalità di verifica a consuntivo della perdita di gettito** e dell'**andamento delle spese** sostenute dagli **enti locali** a causa dell'emergenza Covid-19 nel **biennio 2020-2021**, che hanno consentito ad essi di beneficiare, sulla base di periodiche **certificazioni**, dei contributi del **Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali** (cd. Fondone Covid). A seguito di tale verifica, si provvederà all'eventuale **regolazione dei rapporti finanziari** tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due comparti, mediante apposita **rimodulazione** dell'importo assegnato nel biennio 2020-2021, versando le eventuali risorse ricevute in eccesso da tali enti all'entrata del bilancio dello Stato (**articolo 139**).
Conguaglio finale certificazione ristori Covid-19
- si stabilizza a **regime il contributo di 110 milioni di euro** - inizialmente previsto per gli anni 2020, 2021 e 2022 - riconosciuto ai **comuni** per il **ristoro del gettito tributario non più acquisibile** a seguito dell'introduzione della **TASI** (**articolo 140**).
- al fine di **adeguare i termini** per l'attuazione del **federalismo regionale** alle **scadenze** previste dal **PNRR** - in base al quale l'attuazione del federalismo fiscale deve essere completata entro il primo quadrimestre del 2026 - si **differisce al 2027** (o a un anno antecedente, ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n. 68 del 2011, in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province) l'entrata in vigore dei **meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali**, diretti ad assicurare **autonomia di entrata** alle regioni a statuto ordinario e la conseguente **soppressione dei trasferimenti statali** (**articolo 141**).
- con una modifica al Testo unico degli enti locali, si attribuisce alla **gestione ordinaria dell'ente locale**, attraverso il bilancio stabilmente riequilibrato - e **non più** alla gestione dell'**Organo straordinario di liquidazione**, attraverso le risorse della massa attiva - la competenza sui **rimborsi delle anticipazioni di liquidità** ricevute (anzitutto alla dichiarazione di dissesto) dagli **enti locali in dissesto finanziario**, erogate da parte di **Cassa Depositi e Prestiti**, per far fronte al pagamento dei debiti commerciali (**articolo 142**). Nel corso dell'esame in Commissione è stato inoltre previsto il rifinanziamento di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale, destinandoli a favore dei comuni fino a 35 mila abitanti che hanno il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti nell'anno 2014 e durata fino all'anno 2023.
Adeguamento termini attuazione federalismo regionale alle scadenze PNRR
- si introducono disposizioni volte ad **accelerare** il processo di **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Si specifica che tale determinazione è **finalizzata all'attuazione dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione**, in materia di **regionalismo differenziato**, nonché alla **riduzione dei divari territoriali** nel godimento delle prestazioni e all'**equa ed efficiente allocazione delle risorse**
Competenza rimborso anticipazioni di liquidità
Determinazione LEP ai fini dell'attuazione dell'autonomia regionale differenziata -

collegate al PNRR (articolo 143).

A questo fine, con un emendamento del Governo è stata prevista l'**istituzione**, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, **di una Segreteria tecnica**, di cui si avvalgono la Cabina di regia per la determinazione dei LEP e il Commissario eventualmente nominato. All'attività della Segreteria tecnica partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nonché della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI. A fini di supporto tecnico della RGS per il perseguimento degli obiettivi legati all'individuazione dei LEP e degli obiettivi del PNRR legati al completamento del federalismo fiscale, regionale e provinciale, il MEF viene autorizzato a reclutare a tempo indeterminato 10 unità di personale (non dirigenziali) da destinare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

istituzione
Cabina di regia
presso la PDCM

- si introducono modifiche alle **modalità di recupero**, da parte dello Stato, del **maggior gettito della tassa automobilistica** riferita ad autoveicoli e motocicli, in relazione agli **anni dal 2016 al 2022**, consentendo una **dilazione di pagamento**, secondo importi definiti con decreto MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (**articolo 144**).

Modalità di
recupero
maggior gettito
tassa
automobilistica

Si autorizza, inoltre, l'**Agenzia delle entrate** a far fronte, con risorse del proprio bilancio accantonate allo scopo, agli **oneri** derivanti dalla definizione del **contenzioso** tra **Stato** e **regione** per il **mancato versamento** a quest'ultima del gettito derivante dall'**attività di recupero fiscale** dell'**IRAP** e dell'**addizionale regionale IRPEF**.

- si autorizza, in **deroga** alla disciplina vigente e al fine di assicurare la piena **funzionalità e capacità amministrativa dei comuni** nell'attuazione degli interventi previsti dal **PNRR**, l'iscrizione all'**Albo dei segretari comunali e provinciali** anche dei **borsisti non vincitori** ma risultati idonei al termine del **corso-concorso del 2021**. Per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, si consente di destinare le risorse del fondo del Ministero dell'interno istituito a copertura dei costi delle assunzioni a tempo determinato di personale tecnico di supporto per l'attuazione del PNRR, anche al sostegno degli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali, nonché al finanziamento delle iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR (**articolo 145**).

Segretari
comunali e
sostegno ai
comuni
nell'attuazione
del PNRR

Con l'obiettivo di agevolare gli equilibri di bilancio degli enti locali, si segnala che l'**articolo 8** del disegno di legge di bilancio autorizza, per il **2023**, un **contributo straordinario agli enti locali** per fronteggiare le **maggiori spese** derivanti dagli **aumenti dei prezzi di gas ed energia** e garantire la **continuità dei servizi** da essi erogati. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo** con una dotazione di **400 milioni di euro per il 2023**, da destinare, per **350 milioni** di euro in favore dei **comuni** e per **50 milioni** di euro in favore delle **città metropolitane** e delle **province**, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas. Inoltre, per la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali e dalle aziende del servizio sanitario, in sede referente è stato introdotto l'**articolo 137-bis** che autorizza le Regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali ad utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate possono essere usate anche per la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario, derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia COVID-19 e alla crescita dei costi energetici, nonché per contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

Contributi agli
enti locali per
maggiore spesa
per energia e
gas

Inoltre, con l'ulteriore **articolo 137-bis**, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi ucraina, viene consentito agli enti locali di poter approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. Infine, viene **differito il termine per l'approvazione del bilancio** di previsione per il 2023 al **30 aprile 2023**.

Con l'articolo 138-bis si dispone inoltre di estendere l'**aumento** del limite massimo di ricorso ad **anticipazioni di tesoreria**, da parte degli enti locali, da **tre a cinque dodicesimi** delle entrate correnti fino al **2025**, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

Nel corso dell'esame in sede referente, infine, con l'articolo 146-bis, è stato rifinanziato con una dotazione di **450 milioni** per il 2023 il fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità.

Tra le agevolazioni per gli enti locali, viene introdotta una disposizione volta ad esentare dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla norma viene istituito un **fondo** presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di **62 milioni** di euro a decorrere dall'anno 2023 (**articolo 21**).

Fondo per esenzione IMU su immobili occupati

Si istituisce il Fondo per le periferie inclusive con una dotazione di **10 milioni per il 2023**. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l'inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia (**articolo 67**).

Fondo per le periferie inclusive

Si istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di **10 milioni per il 2023** e **12 milioni** per ciascuno degli **anni 2024 e 2025**, per finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale (**articolo 105**).

Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica

Sono potenziati gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui ai patti per la sicurezza urbana in relazione all'installazione da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità. A tal fine, il provvedimento rifinanzia la relativa autorizzazione di spesa per un ammontare pari a **15 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2023, 2024 e 2025** (**articolo 119**).

Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati poi introdotti:

- il **comma 7-quater dell'articolo 38** che riconosce alla **Regione siciliana** l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 come **compartecipazione regionale alla spesa sanitaria** alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020 e in attuazione dell'accordo Stato-Regione del 16 dicembre 2022;
 - l'**articolo 143-bis**, che istituisce, nello stato di previsione del MEF, il **Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità**, con una dotazione di 2 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato ad assicurare la piena attuazione al principio di insularità di cui all'art. 119, sesto comma Cost. introdotto dalla legge costituzionale n. 2 del 2022. L'articolo istituisce anche una **Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità**;
 - il **comma 3-quater dell'articolo 144** che incrementa per un importo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023 e 19 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 l'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 1, comma 844 della legge di bilancio 2019) finalizzata a sostenere le spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità (di cui al terzo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del DL n. 78 del 2020) in materia di spesa;
 - l'**articolo 114-bis** che incrementa il **Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali** vittime di atti intimidatori (di cui all'articolo 1, comma 589, della legge di bilancio 2022) di 1 milione di euro a decorrere dal 2023;
 - l'**articolo 145-bis** di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 46, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) nel senso che l'anticipazione di liquidità da parte dello Stato in favore delle regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), e nel senso che non trova applicazione l'articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia contrazione di mutui e altre forme di indebitamento da parte delle regioni;
 - l'**articolo 145-bis** che autorizza la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 al fine di consentire l'istituzione di **circoscrizioni di decentramento** ai comuni capoluogo della **città metropolitana con meno di 250.000 abitanti**; viene quindi previsto che il limite minimo di 250.000 abitanti per l'istituzione delle circoscrizioni di decentramento amministrativo (di cui all'articolo 17, comma 1, del TUEL, decreto legislativo n. 267 del 2000) non si applichi ai comuni capoluogo di città metropolitana;
- l'ulteriore **articolo 146-bis** il quale, tra le altre cose, autorizza la Regione Siciliana a **ripiantare in quote costanti**, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il

disavanzo 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022; inoltre il sindaco della città di Palermo è nominato, a titolo gratuito e fino al 31 dicembre 2023, Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti necessari a superare le criticità rilevate nella **gestione dei servizi cimiteriali** nel territorio della città di Palermo.

GIUSTIZIA

In materia di giustizia il disegno di legge prevede:

- l'incremento da 5 a 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di potenziare le azioni previste dal **Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne**, e lo stanziamento di 2 milioni di euro per il 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 da destinare all'attuazione del **Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani**, nonché l'incremento del **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità** per 1.850.000 euro per il 2003 per finalità di sostegno delle donne vittime di violenza e di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni di euro a decorrere dal 2024, da destinare, nell'ambito del contrasto della violenza di genere, alle **azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio (articolo 63)**;
Violenza sulle donne e tratta degli esseri umani
- l'**anticipazione dal 30 giugno al 28 febbraio 2023** dell'applicabilità delle disposizioni di **riforma del processo civile** di cui al D. Lgs. 149/2022 (cd. "riforma Cartabia), l'estensione delle ipotesi di applicabilità immediata (dal 1° gennaio 2023) delle disposizioni della riforma medesima in materia di **udienze da remoto, deposito di note scritte in luogo dell'udienza e giustizia digitale** e la **riduzione, in via straordinaria, della durata del tirocinio dei magistrati ordinari** assunti all'esito dei concorsi banditi nel 2019 e 2021 (articolo 68-bis);
'Riforma Cartabia' del Processo Civile
- una modifica della disciplina - di cui all'art. 4 del D.L. 144/2005 - delle operazioni di **intercettazione** e tracciamento effettuabili da parte dei **servizi di informazione per la sicurezza**, volta a cancellare il rinvio - previsto dalla disciplina vigente - alle disposizioni di cui all'art. 226 disp. att. c.p.p., che contiene la disciplina generale delle intercettazioni preventive per finalità investigative, e a prevedere specifiche modalità di svolgimento delle **intercettazioni dei servizi di informazione** con la quale si prevede, tra l'altro, che la competenza a concedere l'autorizzazione alle intercettazioni spetti al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e si estende il termine per il deposito dagli attuali 5 giorni (10 in casi particolari) a 30 giorni dalla conclusione delle operazioni, salvo differimento fino a sei mesi autorizzato dal procuratore generale (**articolo 123-bis**);
Intercettazioni preventive dei servizi di informazione per la sicurezza
- una **dotazione finanziaria**, pari a 3 milioni di euro annui, nell'ambito delle **risorse già iscritte a legislazione vigente** nello stato di previsione del Ministero della giustizia, a disposizione della **Direzione nazionale antimafia**, per l'acquisto di beni e servizi e per l'esercizio delle funzioni spettanti alla Direzione medesima ai sensi dell'art. 371-bis c.p.p., al fine di consentire una gestione più dinamica delle spese (**articolo 147**);
Direzione nazionale antimafia
- il **rifinanziamento di Fondi per l'edilizia giudiziaria** - 100 milioni di euro per il 2023, 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 50 milioni per il 2027 - ai fini dell'adeguamento strutturale e impiantistico, con particolare riferimento alla normativa antincendio, dell'efficientamento energetico, dell'analisi della vulnerabilità sismica, della realizzazione e dell'ampliamento di cittadelle giudiziarie e poli archivistici e dell'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale e l'istituzione di un **Fondo a favore di iniziative di recupero e reinserimento di detenuti, internati, loro famiglie, recupero di tossicodipendenti e integrazione di stranieri sottoposti ad esecuzione penale**, con dotazione pari a 4 milioni per il 2023 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (**articolo 148**);
Edilizia giudiziaria
- l'**assunzione straordinaria** presso il Ministero della giustizia di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nei ruoli di **funzionario giuridico-pedagogico e funzionario mediatore culturale (articolo 148-bis)** e l'assunzione straordinaria di 1000 unità di personale nel **Corpo della polizia penitenziaria** e di 600 unità di personale non dirigenziale presso il **Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria** e il **Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia** (artt. 150-ter e 150-quater);
Assunzioni straordinarie
- la modifica delle modalità di corresponsione del **rimborso delle spese legali all'imputato assolto**, prevedendo che **sia liquidato in un'unica soluzione** (anziché ripartito in tre quote annuali, come attualmente previsto) entro l'anno successivo a
Fondo spese legali imputati assolti

quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e l'incremento, a decorrere dal 2023, del relativo Fondo da 8 a 15 milioni di euro;

- **l'incremento pari a 5 milioni di euro** annui a decorrere dal 2023 dello stanziamento del **Fondo** per il finanziamento di interventi in materia di **giustizia riparativa** di cui all'articolo 67, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2022 (cd. "riforma Cartabia") (**articolo 149**);
- l'ampliamento ai **contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense** della possibilità di **compensazione dei debiti degli avvocati con i crediti dovuti dallo Stato** ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 (pagamenti che lo Stato esegue in favore degli avvocati per la difesa di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato) (**articolo 150**).

Giustizia
riparativa

Compensazione
dei debiti degli
avvocati

•
Ulteriori disposizioni in materia di giustizia sono contenute nell'**articolo 153**, recante **misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio**. In particolare si prevede:

Risparmi di
spesa

- che il **Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria** consegua, mediante la razionalizzazione e l'efficientamento dei servizi negli istituti penitenziari, **risparmi di spesa** non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023, 15.400.237 euro per l'anno 2024 e 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025 (per il 2023 la riduzione incide integralmente sull'azione "Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)", nell'ambito del programma "Amministrazione penitenziaria", ed è relativa alle competenze accessorie) (**comma 2**);
- che il **Ministero della giustizia** assicuri **risparmi di spesa** (non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, 588.987 euro per l'anno 2024 e 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025) mediante misure di **riorganizzazione ed efficientamento dei servizi in materia di giustizia minorile** ed esecuzione penale esterna e di **razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale** (**comma 3**);
- una **riduzione** di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023 delle **spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni** (**comma 4**).

Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito **l'articolo 153-bis**, che autorizza la Corte dei conti nel biennio 2023-2024 ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ma nei limiti della vigente dotazione organica della Corte. Tale rafforzamento delle risorse umane è finalizzato a consentire la realizzazione delle attività istituzionali connesse all'implementazione del PNRR e del PNIEC (piano nazionale integrato energia e clima).

REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA

L'**articolo 153** del disegno di legge di bilancio prevede che le **riduzioni di spesa dei Ministeri** apportate con i **commi da 2 a 14** del medesimo articolo concorrono, quale **contributo dei Ministeri** medesimi alla **manovra di finanza pubblica**, al conseguimento degli **obiettivi di spesa** di ciascun Dicastero, come definiti nel **D.P.C.M. 4 novembre 2022**.

Si rammenta che l'**obiettivo programmatico** di razionalizzazione della spesa fissato nel **DEF 2022** per le **Amministrazioni centrali dello Stato** prevede, a decorrere dal 2023, **riduzioni di spesa strutturali** per i Ministeri di importo pari a:

L'obiettivo di
razionalizzazione
della spesa nel
DEF 2022

- **800 milioni** di euro nel **2023**;
- **1,2 miliardi** di euro nel **2024**;
- **1,5 miliardi** di euro **annui a decorrere dal 2025**.

Il citato D.P.C.M., sulla base di tali obiettivi programmatici, ha **ripartito** i suddetti importi **tra i singoli Ministeri**, definendo per ciascuno di essi **obiettivi di spesa** per il **ciclo di bilancio 2023-2025**, ai sensi della disposizione in materia di *spending review* contenuta nella legge di contabilità e finanza pubblica (art. 22-bis legge n. 196 del 2009).

Il DPCM 4
novembre 2022

Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**) la **riforma del quadro di revisione della spesa (R.1.13)** è prevista nell'ambito della **Componente 1 della Missione 1**, la cui attuazione è legata proprio alla procedura prevista dal menzionato art. 22-bis della legge n. 196 del 2009.

Le **riduzioni di spesa** finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio sono state realizzate, **in parte**, con gli interventi normativi introdotti nella **prima sezione** del ddl di bilancio e previsti ai **commi da 2 a 14 dell'articolo 153**; **in parte**, attraverso

definanziamenti di leggi vigenti, effettuati all'interno della **seconda sezione** del ddl di bilancio.

In particolare, gli **interventi normativi** previsti ai **commi da 2 a 14** dell'**articolo 153** hanno determinato **tagli di spesa** per un totale di **73,4 milioni** di euro nel **2023**, **84,3 milioni** di euro per il **2024** e **68,3 milioni** di euro per il **2025**. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei suddetti tagli, tratta dalla Relazione illustrativa al ddl di bilancio:

[Le riduzioni di spesa di cui alla Sezione I del ddl di bilancio](#)

(milioni di euro)

Missione	Programma	SNF			FB e IND		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	Presidenza del Consiglio dei Ministri	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Giustizia	Amministrazione penitenziaria	9,6	15,4	11,0	4,9	8,4	7,2
	Giustizia minorile e di comunita'	0,3	0,6	0,7	0,3	0,6	0,7
	Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Giustizia Totale		11,5	17,6	13,2	6,8	10,6	9,5
Istruzione scolastica	Programmazione e coordinamento dell'istruzione	0,6	0,6	-	0,3	0,3	-
	Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	1,0	1,0	-	0,5	0,5	-
	Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	8,4	8,4	-	4,3	4,3	-
	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	0,3	0,3	-	0,2	0,2	-
Istruzione scolastica Totale		10,3	10,3	-	5,3	5,3	-
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	25,2	30,0	30,0	25,2	30,0	30,0
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza		25,2	30,0	30,0	25,2	30,0	30,0
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1,4	1,4	-	0,7	0,7	-
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		2,4	2,4	1,0	1,7	1,7	1,0
TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE I		73,4	84,3	68,3	63,1	71,6	64,6

Fonte: A.C. 643, Tomo I, Relazione illustrativa al ddl di bilancio, pag. 10.

I tagli di spesa - molto più corposi - realizzati attraverso i definanziamenti contenuti nella seconda sezione del ddl di bilancio consentono, invece, risparmi, in termini di saldo netto da finanziare, pari a complessivi **809,7 milioni** di euro nel **2023**, **1.234,8 milioni** di euro nel **2024** e **1.412,1 milioni** di euro per il **2025**, ripartiti come indicato nella tabella che segue in termini di ammontare di risparmi di **spesa corrente** e di **spesa in conto capitale**.

Le riduzioni di spesa di cui alla Sezione II del ddl di bilancio

(milioni di euro)

Spending review dei Ministeri	2023	2024	Dal 2025
Parte corrente	-628,4	-947,2	-1.233,8
Conto capitale	-181,3	-287,6	-178,3
Totale	809,7	1.234,8	1.412,1

Fonte: A.C. 643, Tomo I, RT di Sezione II, pag. 368.

Nella tabella che segue si riporta il dato complessivo delle riduzioni di spesa realizzate attraverso gli interventi normativi introdotti in prima sezione e i definanziamenti di cui alla seconda sezione. Si rinvia, in ogni caso, al Volume III del dossier sul ddl di bilancio per un'analisi dettagliata delle misure di definanziamento distinte per singoli Ministeri.

Riduzioni di spesa dei Ministeri

(milioni di euro)

Spending review	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno/Indebitamento		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
<i>Sezione I</i>	73,4	84,2	68,3	63,1	71,6	64,6
<i>Sezione II</i>	809,7	1.234,8	1.412,1	748,6	1.128,7	1.436,0
TOTALE	883,1	1.319,0	1.480,4	811,7	1.200,3	1.500,6
Obiettivi di riduzioni di spesa DPCM 4 novembre 2022				800,0	1.200,0	1.500,0


Fonte: A.C. 643, Tomo I, Relazione illustrativa al ddl di bilancio, pag. 10. RT di Sezione II, pag. 370.

Senato: Dossier n. 18/3
Camera: Progetti di legge n. 9 /3
21 dicembre 2022

Camera

Servizio Studi
Dipartimento Bilancio

st_bilancio@camera.it - 066760-2233

 CD_bilancio

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
ID0002c